

**FAKE NEWS, LESIONE DELLA REPUTAZIONE  
E TUTELA DELLE RELAZIONI FAMILIARI**

BARBARA GRAZZINI  
*Ricercatore*  
*nell'Università di Bologna*

SOMMARIO: 1. *Fake news*: la situazione italiana ed uno sguardo comparatistico – 2. False notizie lesive della reputazione diffuse a mezzo internet e direttrici di indagine in tema di responsabilità civile: il possibile riflesso in ambito familiare. – 3. Il danno ai congiunti nelle elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali. – 4. La causalità giuridica quale nodo centrale per la soluzione del problema. – 5. Il danno ai congiunti derivante dalla lesione della reputazione *on line*.

1. – Le questioni connesse alla diffusione di notizie false, anche diffamatorie o denigratorie, sono di stringente attualità, soprattutto in tempi in cui (in quella che è stata definita la “quarta rivoluzione”<sup>1</sup>) la comunicazione è affidata all’“oceano di internet”<sup>2</sup> ed i flussi informativi

---

<sup>1</sup> L. FLORIDI, *The Fourth Revolution. How the infosphere is reshaping human reality*, Oxford, 2014.

<sup>2</sup> Si mutua l’espressione dalla prima decisione italiana sul diritto all’oblio (Cass., 5 aprile 2012, n. 5525, in *Dir. inf.*, 2012, 452), la quale, pronunciandosi intorno alla veridicità, sotto il profilo dell’adeguato aggiornamento, di una notizia conservata in un archivio *on line*, distingue fra questi ultimi e memoria della rete. Mentre l’archivio si caratterizza per essere ordinato secondo criteri determinati che ne favoriscono la consultazione, la rete è il luogo dove le notizie vengono memorizzate. Internet è, dunque, una “memoria illimitata e senza tempo”, l’“oceano della memoria”, dove le informazioni sono appiattite, decontestualizzate e prive di collegamento rispetto ad altre informazioni che diano atto della eventuale evoluzione della vicenda. La bibliografia in tema di diritto all’oblio è assai vasta. Si richiamano per tutti V. PICCININI, *Il diritto all’oblio*, in G. CASSANO e S. PREVITI (a cura di), *Il diritto di internet nell’era digitale*, Milano, 2020, 95 ss.; G. RESTA e V. ZENO – ZENCOVICH, *Il diritto all’oblio su internet dopo la sentenza Google Spain*, Roma, 2015; G. FINOCCHIARO, *Le Sezioni Unite sul diritto all’oblio*, in *Giust. civ.*, 2019, 7, 1 ss.; ID., *Il diritto all’oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in *Dir. inf.*, 2014, 591 ss.; A. MANTELERO, *The protection of the rights to be forgotten: lessons and perspectives from open data*, in *Contr. e imp. Europa*, 2015, 734 ss.; F. DI CIOMMO, *Quello che il diritto non dice. Internet e oblio*, in *Danno e resp.*, 2014, 1101 ss. La materia si interseca con quella del trattamento dei dati personali di cui al Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 ed al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come adeguato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, sui quali, per tutti, G. FINOCCHIARO, *La protezione dei dati personali in Italia*, Bologna, 2019;

affiancano al tradizionale modello verticale (operatore professionale-fruttore di notizie) una comunicazione che – dipanandosi attraverso una rete di *blog*, *social network* e piattaforme di condivisione *on line* – presenta vieppiù carattere orizzontale ed interattivo, dando luogo ad un processo di disintermediazione digitale<sup>3</sup> oltre che di contaminazione fra contenuti di diversa natura (ad esempio fra contenuti informativi e promozionali)<sup>4</sup>.

Nel contesto contrassegnato dalla rivoluzione digitale è emerso il problema delle cd. *fake news* (non nuovo ma amplificato dalle nuove tecnologie), su cui si sono concentrati – in controtendenza rispetto alla meno recente pretesa di anomia della rete<sup>5</sup> ma sempre sul crinale di un difficile bilanciamento fra esigenze di tutela e necessità di evitare derive censorie – studi e tentativi, non sempre riusciti, di produzione normativa; accanto al costante avanzare di fenomeni affini o contigui che via via affiorano con un corrispondente fiorire di neologismi.

Il concetto di *fake news* è articolato (e l'espressione non di rado reputata eccessivamente inclusiva e generica) ed il fenomeno può variamente declinarsi<sup>6</sup>. In generale, quando si parla di *fake news* ci si riferisce alla volontaria diffusione di notizie false con intento ed effetto manipolatorio su larga scala, per motivi economici, politici o ideologici, spesso al fine di

---

ID., *Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali*, Bologna, 2017.

<sup>3</sup> L'ampiezza e multiformità del fenomeno è illustrata da F. PIZZETTI, *Relazione al Convegno Fake news e allarme sociale: responsabilità, non censura*, Milano, 5 maggio 2017. Sul problema delle *fake news* nel quadro dell'informazione, anche con un approccio multidisciplinare, sin da ora, G. RUFFO e M. TAMBUSCIO, *Capire la diffusione della disinformazione e come contrastarla*, in *federalismi.it*, 24 aprile 2020; G. SUFFIA – G. ZICCARDI, *Fake news, guerra dell'informazione ed equilibri democratici*, *ivi*. V. anche A. CHADWICK, *The Hybrid media system. Politics and Power*, Oxford University Press, 2013; L. UGOLINI e M. COLANTONI, *Informazione e social network sites: una sfida di responsabilità. Il giornalista fra professionalità e identità*, in *Problemi dell'informazione*, 2017, 2.

<sup>4</sup> In tema ci sia consentito di rinviare a B. GRAZZINI, *Pubblicità e pratiche commerciali scorrette*, in *Profili attuali di diritto dei contratti d'impresa*, a cura di M.N. BUGETTI, in *Quaderni de Il diritto degli affari*, Collana diretta da B. INZITARI, Torino, 2020, 231 ss.

<sup>5</sup> Circa l'indispensabilità, non meno che difficoltà, di un inquadramento normativo, per tutti, di recente, P. PASSAGLIA, *Fake news e fake democracy: una convergenza da scongiurare*, in *federalismi.it*, 24 aprile 2020, specie 132 ss. Proposte di specifiche misure, anche di stampo pro-concorrenziale, a fronte della minaccia costituita dalle notizie fase in rete, sono formulate da G. GHIDINI e A. MASSOLO, *Relazione introduttiva al Convegno Fake news e allarme sociale: responsabilità, non censura*, *cit.* Più in generale anche G. GARDINI, *Le regole dell'informazione*, Torino, 2014, 270 ss.

<sup>6</sup> Per un approfondimento sulla definizione di *fake news*, M. CAVINO, *Il triceratopo di Spielberg. Fake news, diritto e politica*, in *federalismi.it*, 24 aprile 2020.

danneggiare una persona, un'impresa, un gruppo sociale o una organizzazione (talora addirittura uno Stato). Nell'ottica *de jure condito* come *de jure condendo* il fenomeno viene per lo più riguardato dall'angolo visuale dei rischi connessi alla *misinformation* ed all'*information disorder*, del pluralismo e della correttezza dell'informazione, avendo riguardo alle ricadute negative che può produrre nell'opinione pubblica.

La Commissione europea, nella sua Comunicazione "*Tackling online disinformation: a European approach*" del 26 aprile 2018<sup>7</sup>, inserisce le *fake news* in tale contesto, affermando che "*Disinformation is understood as verifiably false or misleading information that is created, presented and disseminated for economic gain or to intentionally deceive the public, and may cause public harm. Public harm comprises threats to democratic political and policy-making processes as well as public goods such as the protection of EU citizens' health, the environment or security*". Similmente, la Relazione "*A multi-dimensional approach to disinformation*" del 12 marzo 2018<sup>8</sup>, elaborata da un gruppo di esperti su incarico della Commissione europea, precisa che "*in this Report, we favour the word 'disinformation' over 'fake news'. Disinformation, as used in the Report, includes all forms of false, inaccurate, or misleading information designed, presented and promoted to intentionally cause public harm or for profit. Our main message is that the best responses to disinformation are multi-dimensional, with stakeholders collaborating in a manner that protects and promotes freedom of expression, media freedom, and media pluralism*". Sulla stessa linea si pone il Rapporto del

---

<sup>7</sup> La Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle regioni "Lotta alla disinformazione *online*: un approccio europeo", COM(2018)236, del 26 aprile 2018 (consultabile alla pagina internet <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018DC0236>) delinea i principi, gli obiettivi e le misure volte a contrastare il fenomeno della disinformazione e delle notizie false diffuse *on line*, ed è redatta sulla base della relazione del 12 marzo 2018 ("*A multi-dimensional approach to disinformation – Final Report of the High Level Expert Group on Fake News and Online Disinformation*"), elaborata dal gruppo di esperti istituito dalla Commissione stessa con il ricordato provvedimento, di cui anche *infra* nel testo. Nell'ambito della strategia digitale europea, la Commissione ha proposto in data 15 dicembre 2020 due vaste riforme ("*Digital Services Act*" e "*Digital Markets Act*"), comprensive di una serie di regole per i servizi digitali, inclusi i servizi di intermediazione, i *social media* e le altre piattaforme *on line*, anche al fine di contrastare l'inserimento di contenuti illegali e garantire una migliore tutela dei diritti degli utenti. Di medesima data è la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato unico dei servizi digitali, che modifica la direttiva n. 2000/31/CE ("*Single Market For Digital Services (Digital Services Act) and amending Directive 2000/31/EC*").

<sup>8</sup> Consultabile alla pagina internet <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-report-high-level-expert-group-fake-news-and-online-disinformation>. V. nota precedente.

“Tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”, istituito con delibera dell’Agcom n. 423/17/Cons del 6 novembre 2017<sup>9</sup>, il quale dichiara di preferire il termine “disinformazione” a quello – ritenuto eccessivamente generico – di *fake news*, osservando come i contenuti oggetto dell’indagine sono “le notizie, anche completamente inventate, fabbricate e diffuse (in particolar modo attraverso le piattaforme *on line*) allo scopo di ingannare il pubblico e manipolarne l’orientamento, attraverso il ricorso a stati emotivi, per motivi ideologici, politici o di vantaggio economico. La rilevanza del tema della disinformazione *on line*, infatti, è soprattutto legata all’entità delle ricadute negative che il fenomeno può generare per la formazione dell’opinione pubblica e, quindi, dal punto di vista sociale e politico”.

Le produzioni normative (in alcuni casi portate a compimento ed in altri rimaste incompiute) dei singoli ordinamenti nazionali – che hanno sollevato una tempesta di dissensi – oscillano fra l’essere precipuamente focalizzate sul perseguimento dell’interesse ad una corretta informazione e l’indirizzarsi anche alla tutela di situazioni giuridiche individuali afferenti per lo più ai diritti della persona.

Nella prima delle indicate direzioni propende la legge francese n. 2018-1202 del 22 dicembre 2018 “*relative à la lutte contre la manipulation de l’information*”, la quale ha modificato ed integrato il *Code Électoral* e la *loi* n. 86-1067 del 30 settembre 1986 sulla libertà di comunicazione. Essa stabilisce che, nei tre mesi antecedenti una consultazione elettorale, “*lorsque des allégations ou imputations inexactes ou trompeuses d’un fait de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir sont diffusées de manière délibérée, artificielle ou automatisée et massive par le biais d’un service de communication au public en ligne*”, il giudice (in particolare il *Tribunal de grande instance*) può – in via sommaria, su richiesta del Pubblico Ministero, di un candidato o di gruppo politico, o di chiunque abbia interesse – imporre tutte le misure proporzionate e necessarie per far cessare tale diffusione (art. L. 163-2., *Code Électoral*, inserito dall’art. 1, comma 2°, l. n. 2018-1202). Per altro verso, poi, e più in generale, il titolo III della *loi* n. 2018-1202 (artt. da 11 a 15) introduce

---

<sup>9</sup> Rapporto dal titolo “Le strategie di disinformazione *on line* e la filiera dei contenuti *fake*”, consultabile sul sito [www.agcom.it](http://www.agcom.it). Il “Tavolo tecnico” è stato creato per promuovere l’adozione condivisa di modalità appropriate di intervento nel contrasto alla disinformazione ed alla lesione del pluralismo informativo *on line*, anche con l’adozione di strumenti volontari e di autoregolamentazione delle piattaforme. Sempre su iniziativa dell’Agcom sono state condotte alcune indagini conoscitive: così quella in materia di “Piattaforme digitali e sistema dell’informazione” (avviata con delibera n. 309/16/Cons, del 21 giugno 2016), che ha dato vita ai Rapporti “*News vs. fake nel sistema dell’informazione*” (2018) e “*Percezioni e disinformazione. Molto “razionali” o troppo “pigri”?*” (2020).

obblighi di cooperazione per i gestori delle piattaforme *on line* onde contrastare la diffusione di informazioni false suscettibili di turbare l'ordine pubblico o di alterare gli esiti di una consultazione elettorale, consistenti nella predisposizione di un sistema facilmente accessibile di segnalazione da parte degli utenti, in garanzie di trasparenza degli algoritmi, ed in informazioni sulla natura, sull'origine e sulle modalità di distribuzione dei contenuti (art. 11).

Di respiro più ampio appare la normativa tedesca. La Germania è intervenuta in materia con la legge 1° settembre 2017 [*“Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken”* (*Netzwerkdurchsetzungsgesetz – NetzDG*)], la quale trova applicazione nei confronti dei fornitori di servizi che gestiscono piattaforme su internet a scopo di lucro con almeno due milioni di utenti registrati, con espressa esclusione di quelle aventi contenuti giornalistici o editoriali (art. 1, commi 1° e 2°)<sup>10</sup>. Il provvedimento non crea nuove fattispecie di illecito, ma richiama alcuni articoli del Codice penale tedesco (*Strafgesetzbuch* – abbreviato con l'acronimo StGB) per definire cosa si intenda, ai fini dell'applicazione della normativa, per “contenuto illegale” (*“rechtswidrige Inhalte”*: così il § 1, comma 3°). Si tratta di numerosi delitti contro lo Stato, anche in relazione alla sua sicurezza esterna e nei rapporti con Stati stranieri (inseriti nell'*Abschnitt* del StGB relativo al *“Friedensverrat, Hochverrat und Gefährdung des demokratischen Rechtsstaates”* – “Tradimento della pace, alto tradimento e minaccia allo Stato democratico”; e in quello dedicato al *“Landesverrat und Gefährdung der äußeren Sicherheit”* – “Tradimento e pericolo per la sicurezza esterna”), oltre che contro l'ordine pubblico (*“Straftaten gegen die öffentliche Ordnung”*); ma anche di reati contro l'onore e la reputazione (l'ingiuria e la diffamazione di cui ai §§ 185, 186 e 187 StGB), contro la libertà personale e la riservatezza (§ 201a, che punisce la violazione della vita privata attraverso la realizzazione o la diffusione di immagini: *“Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen”*), o riguardanti la pornografia minorile (§ 184b – *“Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornographischer Inhalte”*).

A fronte di un “contenuto illegale” così definito, i gestori della piattaforma sono tenuti – in tempi strettissimi, variabili da uno a sette giorni,

---

<sup>10</sup> A commento della legge tedesca A. HELDT, *Reading between the lines and the numbers: an analysis of the first NetzDG reports*, in *Internet Policy Review*, 2019, 8, 2 ss.; V. CLAUSSEN, *Fighting Hate Speech and Fake News. The Network Enforcement Act (NetzDG) in Germany in the context of European legislation*, in *MediaLaws*, 2018, 110 ss. Più in generale sul panorama europeo, C. MAGNANI, *Libertà di informazione online e fake news: vera emergenza? Appunti sul contrasto alla disinformazione tra legislatori statali e politiche europee*, in *Forum quad. cost.*, 18 aprile 2019; E. LEHNER, *Fake news e democrazia*, in *MediaLaws*, 2019, 1.

salvo casi particolari – alla sua rimozione o al blocco, oppure a rimettere la relativa decisione ad un organismo di autoregolamentazione (§ 3 *NetzDG* – “*Umgang mit Beschwerden über rechtswidrige Inhalte*”, al comma 2°); in ogni caso essi devono dotarsi di procedure efficaci e trasparenti che consentano le segnalazioni da parte degli utenti (§ 3, comma 1°) ed ottemperare a stringenti doveri informativi e di comunicazione (§ 2 – “*Berichtspflicht*”)<sup>11</sup>. La violazione di queste prescrizioni comporta l’applicazione di elevate sanzioni pecuniarie (§ 4 – “*Bußgeldvorschriften*”).

In Italia – nel corso della XVII legislatura – si è tentato di normare il settore con alcuni disegni di legge<sup>12</sup>. In particolare, il d.d.l. A.S. n. 2688/2017, recante “Disposizioni per prevenire la manipolazione dell’informazione *on line*, garantire la trasparenza sul *web* e incentivare l’alfabetizzazione mediatica” (cd. disegno di legge Gambaro) prevede l’introduzione nel codice penale dell’art. 656-*bis* (art. 1, comma 1°), avente ad oggetto una nuova fattispecie contravvenzionale (salvo che il fatto non costituisca un più grave reato) per chiunque pubblici o diffonda, attraverso piattaforme informatiche, “notizie false, esagerate o tendenziose che riguardino dati o fatti manifestamente infondati o falsi”. L’art. 2 del disegno di legge si propone, poi, l’inserimento nel codice penale di due nuovi delitti riguardanti la “Diffusione di notizie false che possono destare pubblico allarme o fuorviare settori dell’opinione pubblica” (art. 265-*bis* c.p.) e la “Diffusione di campagne d’odio o volte a minare il processo democratico” (art. 265-*ter* c.p.), suscettibili di essere realizzati anche attraverso l’utilizzo di piattaforme informatiche destinate alla diffusione *on line*. All’ipotesi in cui il fatto costituisca anche diffamazione è dedicato il comma 2° dell’art. 1 del disegno

---

<sup>11</sup> In particolare, a norma del § 2, comma 1°, i gestori dei *social network* destinatari della normativa in esame, i quali abbiano ricevuto più di cento segnalazioni per contenuti illeciti, sono obbligati a redigere una relazione semestrale da pubblicare sul *Bundesanzeiger* (Gazzetta ufficiale federale) e sulla propria *homepage*.

<sup>12</sup> Si tratta del c.d. d.d.l. Gambaro (A.S. 2688, presentato il 7 febbraio 2017) e del c.d. d.d.l. Zanda (A.S. 3001, presentato il 14 dicembre 2017), entrambi da più parti stigmatizzati perché ritenuti inammissibilmente repressivi della libertà di manifestazione del pensiero. Sui disegni di legge italiani, di recente P. GUERCIA, *Fake news e diritto penale fra tentativi di regolamentazione normativa, soluzioni controverse, ed allarmanti prefigurazioni di “autorità pubbliche” della verità*, in G. CASSANO e S. PREVITI, *op. cit.*, 885 ss.; M. CUNIBERTI, *Il contrasto alla disinformazione in rete tra logiche del mercato e (vecchie e nuove) velleità di controllo*, in *MediaLaws*, 2017, 1, 26 ss., specie 31 ss.; M. MONTI, *La proposta del ddl Zanda-Filippin sul contrasto alle fake news sui social network: profili problematici*, in *Diritti comparati*, 7 dicembre 2017; I. SPADARO, *Contrasto alle fake news e tutela della democrazia*, in *dirittifondamentali.it*, 2019, 1; F. DE SIMONE, *Fake news, post truth, hate speech: nuovi fenomeni sociali alla prova del diritto penale*, in *Arch. pen.*, 2018, 1, 9 ss.

di legge, che estende alla fattispecie (ed anche nei confronti di soggetti che non esercitano la professione giornalistica) l'art. 12 della legge stampa (l. 8 febbraio 1948, n. 47) in materia di riparazione pecuniaria; e rende, inoltre, in questo caso, operante – data la pervasività della diffusione di contenuti sul web – l'aggravante di cui all'art. 595, comma 3°, c.p. In ogni caso, è contemplato l'obbligo di monitoraggio<sup>13</sup> e di rimozione da parte dei gestori dei siti internet (art. 7).

Impronta parzialmente differente presenta il d.d.l. A.S. 3001 del 14 dicembre 2017, recante “Norme generali in materia di *social network* e per il contrasto della diffusione su internet di contenuti illeciti e delle *fake news*”, il quale ricalca l'impostazione della legge tedesca sia quanto alla tipologia delle condotte stigmatizzate, sia quanto alle misure proposte, consistenti nell'imposizione a carico dei fornitori del servizio di obblighi di gestione delle segnalazioni riguardanti contenuti illeciti, nonché di rimozione o blocco degli stessi (non solo su impulso degli utenti ma, in alcuni casi, anche del Pubblico Ministero). In particolare, i contenuti illeciti sono definiti attraverso il richiamo a norme penali, in molte delle quali il bene giuridico tutelato è di rilievo eminentemente pubblicistico: così – a seconda dei casi – l'ordine pubblico, la personalità o la sicurezza dello Stato (vengono menzionati alcuni delitti di cui ai capi primo e secondo del titolo I, libro II, del codice penale), la stabilità dell'ordine democratico (sono indicati reati con finalità terroristica e l'apologia del fascismo di cui all'art. 4, l. 20 giugno 1952, n. 645), o la fede pubblica (vi è la falsificazione di documenti informatici pubblici *ex art. 491-bis c.p.*). Tuttavia, sono evocati anche reati contro la persona come la diffamazione (art. 595 c.p.); la pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.); la minaccia (art. 612 c.p.); gli atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.); ed anche il trattamento illecito di dati personali (art. 167, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

Questi interventi e la tecnica normativa dagli stessi adottata sono stati oggetto di aspre critiche. Si sono, infatti, messi in risalto i rischi connessi all'affidamento alle piattaforme del potere di controllo e di rimozione (una sorta di privatizzazione della censura) che caratterizza il modello tedesco ed i disegni di legge italiani, specie il d.d.l. A.S. 3001/2017<sup>14</sup>, soprattutto se

---

<sup>13</sup> Per questo aspetto il disegno di legge è stato da alcuni considerato in contrasto con la normativa comunitaria e nazionale, che non prevede un vero e proprio obbligo di sorveglianza a carico degli *hosting*. Cfr. C. MAGNANI, *Libertà di informazione*, cit., 3 ss.; F. DONATI, *Fake news e libertà di informazione*, in *Medialaws*, 2018, 2.

<sup>14</sup> Sul punto, con riguardo alla normativa tedesca, M. LIESCHING, *Die Durchsetzung von Verfassungs und Europarecht gegen das NetzDG – Überblick über die wesentlichen Kritikpunkte*, in *MultiMedia und Recht*, 2018, 1, 27 ss. e, per la dottrina

accompagnato da regimi sanzionatori sufficientemente severi da indurre i gestori dei servizi a posizioni di aprioristica rigidità. Non minori perplessità ha suscitato la vocazione penale del disegno di legge italiano A.S. n. 2688/2017<sup>15</sup>. Di quest'ultimo si è stigmatizzata la vaghezza nelle espressioni usate, ritenuta in contrasto con il principio di determinatezza e tassatività della fattispecie penale<sup>16</sup>. Allo stesso tempo se ne è posta in dubbio la compatibilità con i principi costituzionali in materia di libertà di espressione, nella misura in cui ci si spinge sino alla repressione penale del falso in sé senza che sia ulteriormente richiesta la dannosità o la pericolosità della condotta. Si è osservato, infatti, che nel nostro ordinamento, se pure – come sostenuto in dottrina – l'art. 21 Cost. non copre la propalazione consapevole di notizie false<sup>17</sup>, la mera diffusione di esse non è di per sé illecita<sup>18</sup>: la notizia falsa, ove non sia preordinata o idonea a provocare un danno ingiusto o un ingiusto svantaggio (e dunque non sia diretta a danneggiare o effettivamente danneggi interessi giuridicamente protetti del singolo o della collettività), non genera né responsabilità civile né responsabilità penale (ma al più deontologica ove si tratti di attività giornalistica), ricadendo così nel giuridicamente indifferente<sup>19</sup>.

Nemmeno la *loi* n. 2018-1202 (benché meno "invasiva", e maggiormente circoscritta quanto al suo campo di applicazione) è stata risparmiata da innumerevoli dissensi, sollevandosi da più parti riserve sia in ordine al rispetto delle libertà fondamentali, sia intorno alla sua stessa utilità, posto che, nell'ordinamento francese, esistono altri testi normativi che sanzionano la volontaria diffusione di notizie false in grado di turbare l'ordine pubblico o di alterare gli esiti di competizioni politiche<sup>20</sup>. Su questi aspetti si è espresso il *Conseil Constitutionnel* con la decisione n. 2018-773 DC, del 20

---

italiana, M. BASSINI e G.E. VIGEVANI, *Primi appunti su fake news e dintorni*, in *MediaLaws*, 2017, 1.

<sup>15</sup> La repressione penale delle *fake news* evoca omologhe scelte operate – nella stessa materia – da leggi vigenti o da proposte di legge in diversi Paesi del sud est asiatico (così la legge approvata – e quasi subito abrogata – in Malaysia il 2 aprile 2018; il disegno di legge presentato dal Governo filippino nel giugno 2017 e quello presentato in India nell'aprile 2018. Sul punto E. LEHNER, *op. loc. cit.*

<sup>16</sup> E. LEHNER, *op. loc. cit.*; M. CUNIBERTI, *op. cit.*, 31.

<sup>17</sup> C. ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Milano, 1958, 36 s. V. anche A. PACE, *Commento sub art. 21 Cost.*, in *Commentario della Costituzione*, fondato da G. BRANCA e continuato da A. PIZZORUSSO, Bologna – Roma, 2006, 89 ss.

<sup>18</sup> P. BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna, 1984, 229 ss.

<sup>19</sup> M. CUNIBERTI, *op. cit.*, 30.

<sup>20</sup> La *loi* 29 luglio 1881 sulla libertà di stampa include, nei suoi titoli IV e V, disposizioni di simile tenore, rese applicabili ai servizi di comunicazione *on line* dall'art. 6, l. n. 2004-575 del 21 giugno 2004.

dicembre 2018<sup>21</sup>. Premesso che, a norma dell'art. 34 della Costituzione francese, il legislatore può emanare norme concernenti l'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero destinate alla cessazione degli abusi; e premesso, altresì, da un canto che la libertà di espressione è una "*condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés*", ma dall'altro che i servizi di comunicazione *on line* si prestano più facilmente a manipolazioni massicce e coordinate, il *Conseil Constitutionnel* ha ritenuto il provvedimento nel complesso equilibrato nel bilanciare le contrapposte esigenze costituzionali e proporzionato rispetto all'obiettivo perseguito. Tanto fra l'altro considerato che i rimedi ivi previsti non concernono opinioni, bensì le affermazioni di cui è possibile dimostrare la falsità in modo oggettivo. Una analoga distinzione è stata operata anche dal *Conseil d'État* nel parere consultivo reso sull'allora proposta di legge. Esso – anche sulla scorta della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo – ha sottolineato la necessità di discernere fra formulazione di giudizi (la cui compressione viola la libertà di opinione) e la narrazione di fatti, la cui falsità è oggettivamente verificabile, così ritenendo che "*dans la mesure où cette notion ne vise toutefois que les informations dépourvues de tout élément de fait contrôlable de nature à les rendre vraisemblables, et qu'elle n'a ni pour objet, ni pour effet, d'attirer dans la catégorie juridique des fausses informations l'expression d'opinions, la prise en compte des fausses informations déjà divulguées n'appelle pas d'observations de la part du Conseil d'État*"<sup>22</sup>.

2. – Il problema della diffusione di notizie false – sovente anche diffamatorie o denigratorie – nel quadro della mutata e disomogenea mappa delle fonti informative, in una con le moltiplicate opportunità di amplificazione e strumentalizzazione offerte dai nuovi *media* e dalle tecniche di elaborazione dei *big data* (che possono avvalersi di algoritmi e di sofisticati sistemi di intelligenza artificiale)<sup>23</sup> apre complessi scenari ed offre allo sguardo del giurista un dedalo di direttrici di indagine.

---

<sup>21</sup> Il documento è consultabile alla pagina internet <https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018773DC.htm>

<sup>22</sup> *Conseil d'État, Avis Consultatif 4 mai 2018, "sur les propositions de loi relatives à la lutte contre les fausses informations"*, consultabile alla pagina internet <https://www.conseil-etat.fr/ressources/avis-aux-pouvoirs-publics/derniers-avis-publics/lutte-contre-les-fausses-informations>, il quale richiama la decisione CEDU, 27 maggio 2001, Jerusalem c/Austria, n. 26958/98.

<sup>23</sup> Cfr. G. SARTOR, *L'informatica giuridica e le tecnologie dell'informazione*, Torino, 2016, specie 98 ss.; P. COSTA, *Motori di ricerca e social media: i nuovi filtri nell'ecosistema dell'informazione online e il potere occulto degli algoritmi*, in G. AVANZINI e G. MATUCCI (a cura di), *L'informazione e le sue regole. Libertà, pluralismo e trasparenza*, Napoli, 2016, 257 ss. Più in generale, S. RODOTÀ, *Il mondo nella rete: quali i diritti, quali i vincoli*, Roma-Bari, 2014, 33 ss.; F. PIZZETTI, *Intelligenza artificiale, protezione dei dati personali e*

Certamente vengono mostrati sotto nuova luce problemi antichi involgenti primarie libertà costituzionali<sup>24</sup>: la libertà di manifestazione del pensiero, che va qui riguardata nella sua dimensione *on line* e nella comunicazione *peer-to-peer*; più specificamente la libertà d'informazione nei suoi risvolti attivi, passivi e riflessivi, che mostrano in questo ambito peculiare conformazione; inoltre il tema dell'esistenza, a livello individuale e collettivo, di un diritto alla verità e del suo eventuale atteggiarsi<sup>25</sup>.

Dall'angolo visuale del civilista la questione si declina in termini non trascurabilmente diversi rispetto a quelli più innanzi prospettati.

Anzitutto, la natura dei rimedi civilistici (che consentono di responsabilizzare anche quando non è consentito inibire) non pone davanti al bivio fra *ἀλήθεια* e *δόξα*, vale a dire fra esposizione di fatti (susceptibili di valutazione in termini di vero-falso) e mere opinioni (la cui compulsione evoca misure censorie in contrasto con la libertà costituzionale di espressione), poiché l'opinione esternata in modo diffamatorio o denigratorio, impingendo in modo antiggiuridico nell'altrui diritto all'onore ed alla reputazione, è in grado di generare un obbligo risarcitorio, che – anzi – appare geometricamente amplificato nel *quantum* – sulla base dei criteri elaborati da consolidata giurisprudenza in materia di danno da *mass media* – a motivo della enorme diffusione consentita da internet.

Oltre a ciò, mentre entro la cornice della tutela della corretta informazione da possibili abusi e nella delicata ottica della rimozione e del blocco si tende a (o si suggerisce di) limitare l'intervento normativo alla notizia falsa, con intenti ingannatori o manipolatori su larga scala ed a detrimento di interessi soprattutto pubblicistici (ma diversamente è nella legislazione tedesca, v. *supra* § 1); per converso nella riflessione civilistica

---

*regolazione*, Milano, 2018; F. LAGIOLA e G. SARTOR, *Profilazione e decisione algoritmica: dal mercato alla sfera pubblica*, in *federalismi.it*, 24 aprile 2020. Per una ricognizione anche storica in materia di A.I., M. FASAN, *Intelligenza artificiale e pluralismo: uso delle tecniche di profilazione nello spazio pubblico democratico*, in *BioLaw Journal–Rivista di BioDiritto*, 2019, 1, 101 ss.

<sup>24</sup> Circa l'impatto di internet sulle libertà costituzionali, per tutti T.E. FROSINI, O. POLLICINO, E. APA, M. BASSINI (a cura di), *Diritti di libertà in Internet*, Milano, 2017; O. POLLICINO, *La prospettiva costituzionale sulla libertà di espressione nell'era di internet*, in G. PITRUZZELLA, O. POLLICINO, S. QUINTARELLI, *Parole e potere. Libertà d'espressione, hate speech e fake news*, Milano 2017; e in *MediaLaws*, 2018, 1; ID., *Tutela dei diritti fondamentali nell'era digitale e contrasto valoriale: una indagine transatlantica*, in *MediaLaws*, 2018, 2; M. CUNIBERTI, *Tecnologie digitali e libertà politiche*, in *Dir. inf.*, 2015, 275 ss.; G. DE MINICO, *Antiche libertà e nuova frontiera digitale*, Torino, 2016; F. MARCELLI, P. MARSOCCI, M. PIETRANGELO (a cura di), *La rete Internet come spazio di partecipazione politica. Una prospettiva giuridica*, Napoli, 2015.

<sup>25</sup> Si rimanda alla lucida indagine di S. RODOTÀ, *Il diritto ad avere diritti*, Bari, 2012, specie 211 ss.

intorno alla responsabilità vi è spazio per valorizzare le complesse sfaccettature della vicenda comunicazionale, traslando poi ogni conseguente valutazione sul piano tecnico-giuridico, con ogni opportuna modulazione della responsabilità medesima e dei conseguenti obblighi risarcitori. In simile modo è dato cogliere le differenti possibili accezioni dell'idea di verità (e, quindi, di falsità)<sup>26</sup>, la quale – come insegnano le tante speculazioni filosofiche che hanno attraversato i secoli, dall'antichità ad oggi – può essere riguardata non solo come pura e semplice conformità alla realtà oggettiva, ma anche nella sua intima connessione con il linguaggio<sup>27</sup>, esprimendosi nel complesso rapporto di corrispondenza fra enunciati e fatti extralinguistici che ne sono oggetto. In altre parole, vi è un'ampia area occupata dalla sfera logico-verbale di chi comunica e di chi riceve la comunicazione, laddove si può produrre più di una sfasatura fra realtà oggettiva, pensiero e parola – comunicata ma anche percepita – che è condizionata da stati soggettivi, dall'ambiente culturale e sociale, o dal livello delle conoscenze personali, non solo di chi comunica ma anche di chi riceve la comunicazione.

In un contesto come la rete, in cui non si frappongono filtri rispetto a chi “crea” l'informazione, né è sempre offerta garanzia di affidamento della fonte, e dove la natura partecipativa può, in alcuni casi, rendere il “passaparola” uno strumento di “informazione” e di conoscenza<sup>28</sup>, vi è allora da interrogarsi non solo sulla responsabilità di chi diffonde (dolosamente o colposamente) una notizia falsa, ma anche sul contributo di chi la recepisce e ne venga condizionato sì da riceverne pregiudizio (penso ad esempio al terzo in rapporti di affari con il diffamato, il quale, credendo nella falsa informazione, venga lesa nella sua libertà contrattuale). Si tratta,

---

<sup>26</sup> La difficile distinzione fra ciò che è vero e ciò che è falso, e l'articolato concetto di falsità, il quale dipende dall'atteggiamento di chi parla e di chi ascolta, dovendosi discernere fra menzogna (volontà di dire il falso senza specifiche finalità), inganno (volontà di dire il falso con l'intento di indurre in errore), finzione (dove viene manifestata o dichiarata la volontà di dire il falso, quindi è priva della volontà di produrre una errata convinzione), ed errore, è nitidamente illustrata da M. CAVINO, *Il triceratopo di Spielberg*, cit., 32 ss., che richiama a sua volta E. DIENI, *Finzioni canoniche. Dinamiche del “come se” tra diritto sacro e diritto profano*, Milano, 2004, 33 ss. Sulla incerta linea di confine fra vero e falso nelle riflessioni del costituzionalismo italiano intorno al contenuto della libertà di manifestazione del pensiero, C. ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, cit., 20 ss.; V. CRISAFULLI, *Problematica della “libertà d'informazione”*, in *Il politico*, 1964, 285 ss.

<sup>27</sup> Paradigmatica del multidisciplinare interesse al problema dei rapporti fra significato e significante è l'opera platonica *Cratilo*, dialogo nel quale è trattato il tema del linguaggio (E.V. MALTESE, *Platone. Tutte le opere. Con un saggio di Francesco Adorno*, Roma, 2005).

<sup>28</sup> Per tutti, A. RICCI, *La reputazione: dal concetto alle declinazioni*, Torino, 2018, 99 ss. e 226 ss.

in questo secondo caso, di tracciare una (difficile) linea di demarcazione fra autoresponsabilità e affidamento incolpevole. Di una siffatta indagine si dovranno apprezzare le ricadute sul piano dell'*an* e del *quantum* di eventuali obblighi risarcitori, da escludere ove si tratti di pregiudizi evitabili mediante l'ordinaria diligenza, oppure da limitare (avendo riguardo alla "gravità della colpa" ed alla "entità delle conseguenze che ne sono derivate") in ragione dell'affidamento incauto che avesse concorso a cagionare il danno, mercé i criteri indicati dall'art. 1227 c.c. (richiamato, in materia aquiliana, dall'art. 2056 c.c.).

In effetti il quadro sinora brevemente tracciato suggerisce di spostare l'attenzione su soggetti e posizioni giuridiche apparentemente a margine della vicenda comunicazionale, ma che la particolarità qualitativa e quantitativa delle dinamiche di diffusione delle informazioni, unitamente alla conformazione dell'attuale realtà economica, rende maggiormente o *ex novo* esposti a danno ingiusto; così da confrontarsi con nuovi possibili eventi di danno e con un fascio di emergenti interessi che (come avviene ad ogni significativo mutamento della realtà economica, sociale, ed anche familiare) l'interprete è chiamato a selezionare attraverso il vaglio di meritevolezza.

A fronte della diffusione di notizie false, diffamatorie o denigratorie, ci si concentra di solito sulla posizione di colui che ne è oggetto, scandagliando i plurimi aspetti ed i presupposti dell'illecito (civile o penale) che lo attinge, i danni conseguenti ed i criteri di sua liquidazione<sup>29</sup>. Per converso, le connotazioni attuali della comunicazione in rete ed i fenomeni (come quello che va sotto il nome di *fake news*) che, avvalendosi della stessa, sono di recente emersi o si sono amplificati, inducono a spostare il baricentro dell'indagine sui terzi. Laddove per "terzi" si possono intendere, non solo i destinatari della notizia che non sono oggetto della stessa (ed in questo caso, ove le *fake news* abbiano influenzato loro processi decisionali individuali espressione anche di diritti costituzionalmente garantiti come i diritti politici o il diritto alla salute, c'è da domandarsi se ed in che misura il loro diritto all'autodeterminazione sia tutelabile come prerogativa suscettibile di per sé di risarcimento, similmente a quanto avviene ad esempio per il difetto di informazione medica), bensì anche i soggetti che, a vario titolo e con diverso ruolo, intrattengono rapporti (di affari o contrattuali) o hanno legami (familiari o affettivi) che risultino pregiudicati dalla falsa comunicazione,

---

<sup>29</sup> In materia, di recente R. NOCERA, *La diffamazione. Le nuove tecnologie*, in *Responsabilità civile*, diretto da P. CENDON, Torino, 2020, III, 3493 ss.; F. SANZARI e G. PROIA, *La lesione della reputazione in internet*, in G. CASSANO e S. PREVITI (a cura di), *Il diritto di internet nell'era digitale*, cit., 517 ss.; ed inoltre F. BUFFA, *La diffamazione on line*, in *Tratt. breve nuovi danni*, diretto da P. CENDON, Padova, 2014, III, 557 ss.; T. PROCACCIANTI, *Onore, diffamazione (reputazione)*, *ivi*, I, *Persone, famiglia, medicina*, 473 ss.

oppure le persone sulle quali (in virtù del rapporto parentale) si riverbera l'effetto del detrimento dell'altrui reputazione.

Proprio a quest'ultimo riguardo ci si può chiedere *se e come* l'illecito che attinga la sfera reputazionale di un soggetto sia in grado di propagarsi all'interno del consorzio familiare cui appartiene, e conseguentemente interrogarsi sulla risarcibilità di possibili danni che dall'illecito da comunicazione derivino a chi è legato alla vittima da rapporti familiari o affettivi, sui quali l'illecito stesso interferisca. Ciò tenuto conto, da un canto della pervasività dei mezzi comunicativi a disposizione, dall'altro – e parallelamente – del rovesciamento di prospettiva in ambito giusfamiliare, dove si assiste al rapido passaggio, su più versanti e con diversi effetti, dalla tutela della famiglia nella sua funzione spiccatamente sociale (quale storicamente assegnatagli) alla tutela della famiglia come centro di affetti e con la valorizzazione degli interessi dei suoi componenti *uti singuli* (con emersione della tutela prioritaria dell'individuo rispetto a quella dell'istituzione)<sup>30</sup>; e dove i diritti della famiglia di cui all'art. 29 Cost. si affermano presidiati, non solo nella loro dimensione interna – come estrinsecazione della persona entro quel nucleo – ma anche, in senso più ampio, nella loro proiezione esterna, siccome “modalità di realizzazione della vita dell'individuo alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto personale ispira”<sup>31</sup>.

In questo modo, e tenendo a mente il prisma degli eterogenei interessi che possono convergere nella famiglia, il danno alla reputazione di un membro del consorzio familiare – specie ove l'illecito sia perpetrato con modalità particolarmente diffuse o presenti elevata gravità – potrebbe, qualora abbia prodotto intensa sofferenza morale o danno psichico, andare a detrimento del normale svolgimento del rapporto affettivo o parentale, oppure causare sofferenza morale nel prossimo congiunto; esso potrebbe, poi, riverberarsi sulla reputazione del familiare per il fatto di appartenere al medesimo nucleo; inoltre, la lesione della reputazione dell'imprenditore

---

<sup>30</sup> Su questa evoluzione, che si esprime in più di un segmento del diritto di famiglia, M. SESTA, *La famiglia tra funzione sociale e tutele individuali*, in G. CONTE e S. LANDINI (a cura di), *Principi, regole, interpretazione. Contratti e obbligazioni, famiglie e successioni. Scritti in onore di Giovanni Furguele*, Universitas Studiorum, 2017, 139 ss.; ID., *Privato e pubblico nei progetti di legge in materia familiare*, in *Studi in onore di Pietro Rescigno*, Milano, 1998, 811 ss.; P. ZATTI, *Tradizione e innovazione nel diritto di famiglia*, in G. FERRANDO, M. FORTINO, F. RUSCELLO (a cura di), *Tratt. dir. fam.*, diretto da P. ZATTI, I.1, *Famiglia e matrimonio*, Milano, 2011, 22 ss.; V. SCALISI, *Le stagioni della famiglia nel diritto dall'unità ad oggi*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, 1043 e 1287; ID., “Famiglia” e “famiglie” in Europa, *ivi*, 7 ss. V. anche P. PASSANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale. Il percorso storico della società coniugale*, Milano, 2011; N. LIPARI, *I rapporti familiari tra autonomia e autorità*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, 927 ss.

<sup>31</sup> Cass. pen., 22 ottobre 2007, n. 38952, in *Dir. e giust. online*, 2007.

partecipe di un'impresa familiare potrebbe generare (non solo un danno patrimoniale a lui ed all'impresa, ma anche) una compromissione della reputazione della famiglia imprenditoriale, sia come autonomo *asset* del *family business*, sia quale valore riferibile ai membri del gruppo familiare<sup>32</sup>.

3. – Così inquadrata la questione, il profilo che si intende approfondire è se i terzi che hanno rapporti familiari, di parentela o affettivi con la vittima diretta dell'offesa alla reputazione possano subire a loro volta, quale riflesso dell'illecito patito da questa, pregiudizi qualificabili come ingiusti così da trovare ristoro, e per quale via. Tanto alla luce delle caratteristiche attuali della comunicazione in rete.

Il problema si riconduce a quello, più generale, della propagazione intersoggettiva delle conseguenze dell'illecito, definite come danno "riflesso" o di "rimbalzo". Si tratta di una figura nota alla dottrina ed alla giurisprudenza, la quale ultima ne ha fatto applicazione soprattutto in caso di risarcimento *iure proprio* dei danni derivanti dalla procurata morte del congiunto o dalla lesione non mortale a questi inferta, e consistenti nelle sofferenze morali, nello sconvolgimento di vita e nella lesione della relazione parentale, nonché nella pretermissione di diritti anche di contenuto patrimoniale nascenti dal matrimonio (o dalla convivenza *more uxorio*)<sup>33</sup> oppure dal rapporto di filiazione. Le fattispecie concrete in cui tale tipo di danno viene riconosciuto sono molteplici: *malpractice* medica, sinistri stradali, violazione della libertà sessuale<sup>34</sup>, infortuni sul lavoro<sup>35</sup>. Questo modello è stato, di fatto, applicato anche nell'ipotesi – opposta – di illegittimo ritardo nell'interruzione di trattamenti medici volti a mantenere in vita il congiunto in contrasto con l'accertata volontà di lui: al familiare è stato riconosciuto non solo il danno *iure hereditatis* per la compromissione del diritto all'autodeterminazione terapeutica del congiunto; ma anche quello *iure proprio*, il quale (per la verità con un salto logico che non appare

---

<sup>32</sup> Una indagine su dinamiche societarie e realtà familiari è di recente condotta da L. BALESTRA, *Business e sentimenti*, Bologna, 2020.

<sup>33</sup> Da ultimo, sul risarcimento del danno al convivente *more uxorio*, Cass., 29 maggio 2019, n. 14746, in *Giust. civ. Mass.*, 2019. In tema A. GARIBOTTI, *Criteri di quantificazione atipici del danno patrimoniale del convivente more uxorio*, in *Danno e resp.*, 2015, 998 ss.

<sup>34</sup> Cfr. Cass., 22 ottobre 2007, n. 38952, *cit.*

<sup>35</sup> In materia di infortuni sul lavoro, sia pure in ipotesi di perdita definitiva del rapporto parentale, Cass., 17 gennaio 2018, n. 907, in *Giust. civ. Mass.*, 2018; Cass., 13 giugno 2017, n. 14655, *ivi*, 2017; Cass., 21 ottobre 2005, n. 20355, *ivi*, 2005, 10, dove si distingue fra la domanda di risarcimento proposta *iure hereditatis* dai congiunti del lavoratore deceduto, anche per far valere la responsabilità contrattuale del datore di lavoro, e quella proposta *iure proprio* quali portatori di un autonomo diritto al risarcimento *ex art.* 2043 c.c.

compiutamente argomentato nelle relative pronunce giurisprudenziali) è stato individuato nella “lesione delle relazioni familiari e del rapporto parentale”, ancorché controintuitivamente riconducibile al mantenimento – sia pure in condizioni non volute – e non alla recisione, di tali relazioni<sup>36</sup>.

Elaborata sulla scorta della giurisprudenza francese in materia di *préjudice par ricochet* – il quale coinvolge i *proches* della vittima e consiste nel pregiudizio inferto a soggetti diversi da questa ma in significativo rapporto con lei (*préjudice d'affection*)<sup>37</sup> – la figura del danno ai congiunti è stata

---

<sup>36</sup> Si tratta di pronunce inerenti alla nota vicenda di Eluana Englaro, mediante le quali è stata riconosciuta la responsabilità della Regione Lombardia per avere frapposto – con proprio atto dirigenziale – illegittimo impedimento all’esecuzione dell’autorizzazione rilasciata dalla Corte di appello di Milano all’interruzione del trattamento di alimentazione e idratazione artificiale della giovane donna, in stato vegetativo permanente da numerosi anni (l’interruzione del trattamento sanitario veniva successivamente eseguita presso istituto di cura collocato fuori dalla Regione Lombardia): Cons. Stato, 21 giugno 2017, n. 3058, in *Resp.*, 1661, con nota di A. BERTI SUMAN, *La responsabilità della P.A. per danno derivante da lesione del diritto all’autodeterminazione terapeutica nel caso “Englaro”*; e T.A.R. Milano (Lombardia), 6 aprile 2016, n. 650, in *Giur. cost.*, 2016, 1180, con nota di F. GRANDI, *Questioni di coscienza del pubblico potere: risvolti costituzionali dell’infedeltà/inosservanza dell’amministrazione*. Quanto al danno non patrimoniale a titolo ereditario richiesto dal padre, si afferma in quest’ultima decisione che il comportamento della P.A. era stato tale da violare il diritto fondamentale della paziente all’autodeterminazione in ordine alla libertà di scelta di non ricevere cure; il risarcimento del danno *iure proprio* viene, invece, riconosciuto “a titolo di lesione alle relazioni familiari ed al rapporto parentale” sul presupposto che “la vita familiare, già sconvolta da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, è stata ulteriormente turbata dall’ostruzionismo della Regione ... si è impedito quindi al ricorrente di dare seguito alla volontà della figlia di non continuare a vivere in quello stato di incoscienza permanente, essendo stata accertata ... l’incompatibilità di uno stato vegetativo con lo stile di vita e i convincimenti profondi riferibili alla persona, correlati ai fondamentali diritti di autodeterminazione e di rifiutare le cure (artt. 2, 13 e 32 Cost.)”. A commento, C. CASTRONOVO, *Il danno non patrimoniale nel cuore del diritto civile*, in *Europa dir. priv.*, 2016, 313 ss. Nel paradigma dei danni riflessi rientra, altresì, benché in materia di pregiudizi patrimoniali, la lesione del diritto di credito ad opera del terzo estraneo al rapporto obbligatorio, categoria ampia la quale – a partire dal suo esordio inaugurato dalla nota sentenza delle Sezioni Unite sul cd. caso Meroni (Cass., sez. un., 26 gennaio 1971, n. 174, con nota di G. VISINTINI, *In margine al “caso Meroni”*), ed a seguito di un costante ampliamento della fattispecie – raccoglie plurime ipotesi, alcune con interferenza diretta del terzo sul rapporto negoziale, altre in cui la pretermissione di quest’ultimo si produce quale riverbero della lesione di un differente diritto afferente ad uno dei contraenti.

<sup>37</sup> V. Cass. crim., 24 février 1970, in *Sem. jur.*, 1970, II, *Jur.*, 16456; App. Paris, 9 juillet 1975, in *Gaz. Pal.*, 1976, I, *Somm.*, 58. Per una disamina ed ulteriori riferimenti, G. VISINTINI, *Trattato breve della responsabilità civile. Fatti illeciti. Inadempimento. Danno risarcibile*, Padova, 2005, 499 ss.

oggetto, nel nostro ordinamento, di ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale, e si è a pieno titolo iscritta nelle tormentate vicende del risarcimento del danno alla persona<sup>38</sup>.

Mentre sin dagli anni '50 del secolo scorso – ma in realtà ancor prima, nell'Italia pre-repubblicana<sup>39</sup> – si ammetteva che, in caso di evento letale, l'uccisione di una persona fondi una responsabilità anche verso “il gruppo familiare”<sup>40</sup>; per converso gli orientamenti tradizionali, dottrinali e giurisprudenziali, sono stati a lungo refrattari alla risarcibilità *iure proprio* del danno non patrimoniale riflesso che non si traduca nella morte della vittima primaria. In questo modo, era orientamento pressoché pacifico della Suprema Corte quello volto a negare il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali ai prossimi congiunti dell'offeso dal reato di lesioni personali anche gravissime, ed ancorché minore di età; diritto che veniva riconosciuto se l'evento si era rivelato letale<sup>41</sup>.

Nel quadro di un assetto della responsabilità civile profondamente diverso da quello odierno, pervaso com'era e fortemente condizionato dalla lettura restrittiva dell'art. 2059 c.c., interveniva anche una criticatissima sentenza della Corte costituzionale, che affermava l'estraneità all'art. 2043 c.c. del risarcimento *iure proprio* ai congiunti dei danni non patrimoniali da morte, assumendo – sulla scorta di un concetto invero arcaico di colpa<sup>42</sup> – la mancanza del criterio soggettivo di imputazione “per difetto di concreta

<sup>38</sup> In materia di danno ai congiunti, di recente, sin da ora E. SERLENGA, *I reati contro la persona: le lesioni e la morte del familiare*, in *Responsabilità civile*, diretto da P. CENDON, *cit.*, III, 3415 ss. Inoltre, M. DRAGONE, *La grave invalidazione del congiunto: generalità*, in *Tratt. nuovi danni*, diretto da P. CENDON, Padova, 2011, III, 152 ss.; D. CHINDEMI, *Il danno parentale: definizione, natura e criteri risarcitori*, in *Resp.*, 2011, 2235 ss.; M.R. MOTTOLA, *Il risarcimento del danno da reato contro la famiglia*, Milano, 2015; ID., *Reati esofamiliari, uno sguardo d'insieme*, in *Fam. resp. civ.*, 2014, 475 ss.

<sup>39</sup> Per riferimenti, M. BONA, *Il danno non patrimoniale dei congiunti: edonistico, esistenziale, da lesione del rapporto parentale, alla serenità familiare, alla vita di relazione, biologico, psichico o morale “costituzionalizzato”?*, in *Giur. it.*, 2002, V, 953 ss.

<sup>40</sup> R. SACCO, *L'ingiustizia di cui all'articolo 2043 c.c.*, in *Foro pad.*, 1960, I, c. 1420.

<sup>41</sup> Cass., 23 febbraio 2000, n. 2037, in *Danno e resp.*, 2000, 1203, con nota di A. FABRIZIO-SALVATORE e A. PALMIERI, *Suicidio dell'infortunato: imputazione dell'evento letale e selezione dei danni risarcibili*; Cass. 11 febbraio 1998, n. 1421, in *Ragiusan*, 1998, 7-8, 182; Cass., 17 novembre 1997, n. 11396, in *Giust. civ. Mass.*, 1997, 2196. Diversamente Cass. pen., 2 novembre 1983, n. 9113, in *Cass. pen.*, 1985, 97, che riconosceva il risarcimento ai prossimi congiunti in un caso di postumi invalidanti tali da ridurre la vittima allo stato di vita vegetativa, tuttavia sull'assunto che simile caso può assimilarsi alla morte con pregiudizio non patrimoniale ricadente in modo diretto ed immediato anche sui familiari.

<sup>42</sup> U. RUFFOLO, *Colpa e responsabilità*, in *Diritto civile*, diretto da N. LIPARI e P. RESCIGNO, coordinato da A. ZOPPINI, Milano, 2009, IV, 3, 54 ss.

prevedibilità”, di talché “non di responsabilità inquadrata nell’art. 2043 si tratterebbe, ma di responsabilità oggettiva per pura causalità”<sup>43</sup>.

I ragionamenti proposti in quella sentenza non attecchivano nella giurisprudenza di legittimità, che fondava, piuttosto, l’atteggiamento di chiusura sul principio di cui all’art. 1223 c.c. (invocabile in materia di illecito aquiliano in ragione del richiamo contenuto nell’art. 2056 c.c.), il quale accorda il risarcimento dei danni conseguenza immediata e diretta del fatto, mentre si sosteneva che – nella fattispecie in esame – la lesione è diretta per la vittima primaria ma attinge in via solo mediata i suoi congiunti. Un ulteriore ostacolo era rappresentato dai tradizionali confini – solo successivamente superati<sup>44</sup> – entro cui veniva relegato l’art. 2059 c.c., il quale, poiché ritenuto strettamente connesso ai danni da reato di cui all’art. 185 c.p., induceva a ravvisarne sottesa una funzione preventiva e repressiva, e così a privilegiare un’opzione interpretativa ed applicativa anche per tale motivo più angusta, sostanzialmente volta a circoscrivere l’operatività degli artt. 185 c.p. e 2059 c.c. alle persone offese dal reato<sup>45</sup>. Questo indirizzo era

---

<sup>43</sup> Corte cost., 27 ottobre 1994, n. 372, in *Giust. civ.*, 1994, I, 3029 ss., con nota di F.D. BUSNELLI, *Tre “punti esclamativi”, tre “punti interrogativi”, un “punto a capo”*; in *Resp. civ.*, 1994, 976 ss., con note di G. SCALFI, *L’uomo, la morte e la famiglia*; E. NAVARRETTA, *Dall’esperienza del danno biologico da morte all’impianto dogmatico sul danno alla persona: il giudizio della Corte costituzionale*; G. GIANNINI, *La vittoria di Pirrone*; e in *Foro it.*, 1994, I, c. 3297 ss., con nota di G. PONZANELLI, *La Corte costituzionale e il danno da morte*.

<sup>44</sup> Corte cost., 11 luglio 2003, n. 233, in *Foro it.*, 2003, I, c. 2201, con nota di E. NAVARRETTA, *La Corte costituzionale e il danno alla persona “in fieri”*; Cass., 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828, in *Resp.*, 2003, 675, con note di P. CENDON, *Anche se gli amanti si perdono l’amore non si perderà. Impressioni di lettura su Cass.*, 8828/2003; E. BARGELLI, *Danno patrimoniale ed interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059*; P. ZIVIZ, *E poi non rimase nessuno*; in *Danno e resp.*, 2003, 816, con note di F.D. BUSNELLI, *Chiaroscuri d’estate. La Corte di Cassazione e il danno alla persona*; G. PONZANELLI, *Ricomposizione dell’universo non patrimoniale: le scelte della Corte di Cassazione*; A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *L’art. 2059 c.c. va in paradiso*, che ridefinisce i presupposti del risarcimento del danno non patrimoniale secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., tesa a ricomprendere nella norma ogni pregiudizio non patrimoniale derivante dalla lesione di valori della persona di rango costituzionale. Questa lettura è stata successivamente condivisa e completata da Cass., sez. un., 11 novembre 2008, nn. 26972-26975, in *Resp.*, 2009, 38, con note di P.G. MONATERI, *Il pregiudizio esistenziale come voce del danno non patrimoniale*; E. NAVARRETTA, *Il valore della persona nei diritti inviolabili e la complessità dei danni non patrimoniali*; D. POLETTI, *La dualità del sistema risarcitorio e l’unicità della categoria dei danni non patrimoniali*; P. ZIVIZ, *Il danno non patrimoniale: istruzioni per l’uso*.

<sup>45</sup> Per questo rilievo, Cass., sez. un., 1° luglio 2002, n. 9556, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2003, 694, con nota di C. FAVILLI, *La risarcibilità del danno morale da lesioni del congiunto: l’intervento dirimente delle sezioni unite*; e in *Giur. it.*, 2003, 7, 1359, con nota

infine ispirato anche da ragioni di politica del diritto, coincidenti con l'esigenza, da più parti avvertita, di non estendere eccessivamente l'area del danno risarcibile e di evitare effetti a "cascata", oltre a duplicazione di voci risarcitorie.

La posizione tradizionale è stata, nel tempo e non senza oscillazioni e battute d'arresto, dapprima intaccata attraverso sporadiche pronunce innovative, che – a partire dagli anni ottanta del secolo scorso – aprivano crepe nella descritta impostazione restrittiva; dipoi mediante un *climax* di ulteriori successive decisioni<sup>46</sup>, le quali – sviluppando argomenti di ampio respiro – davano luogo ad un aperto contrasto giurisprudenziale, infine composto dalla Cassazione a Sezioni Unite<sup>47</sup>. Quest'ultima, seguita da ulteriori decisioni di indubbio rilievo, portava a compimento questo *trend* evolutivo, affermando il principio in virtù del quale ai prossimi congiunti spetta *iure proprio* il diritto al risarcimento del danno avuto riguardo al rapporto familiare.

Grimaldello prima e chiave di volta poi per questo cambiamento di prospettiva è stato soprattutto un diverso inquadramento della questione entro la cornice del problema inerente al nesso causale volto all'individuazione dei pregiudizi risarcibili. Premettendosi la distinzione fra causalità in fatto (disciplinata dagli artt. 40 e 41 c.p.) e (a fronte di un fatto dannoso completamente definito) il successivo differente momento della selezione dei danni risarcibili cui fa riferimento l'art. 1223 c.c., si precisa, da un canto che non si delineano eziologie diverse fra il caso della morte e quello di lesioni; dall'altro che il danno può essere anche mediato ed indiretto purché costituisca un effetto normale, secondo il principio della regolarità causale<sup>48</sup>. Quelle decisioni, però, andavano oltre, osservando che il medesimo contegno lesivo attinge i congiunti alla stregua di vittime ulteriori parimenti lese in via diretta ancorché in un differente interesse di natura personale: l'illecito, in altre parole, è plurioffensivo, poiché la lesione è contestuale ed immediata per tutti i soggetti titolari dei diversi interessi

---

di A. ORTOLANI, *Il danno morale riflesso in caso di lesioni: una pronuncia delle Sezioni Unite*.

<sup>46</sup> Cass., 23 aprile 1998, n. 4186, in *Assic.*, 1998, II, 116. Cfr. anche Cass., 2 febbraio 2001, n. 1516, in *Resp.*, 2001, 881, con nota di C. FAVILLI, *Le conseguenze "non" riflesse della lesione subita dal coniuge e la costituzionalizzazione del danno morale*. Per un ampio e ragionato *excursus* delle pronunce giurisprudenziali che si sono susseguite nel corso degli anni, si rimanda a M. BONA, *Il danno non patrimoniale dei congiunti*, *cit.*, 953 ss.

<sup>47</sup> Cass., sez. un., 1° luglio 2002, n. 9556, *cit.*

<sup>48</sup> Cass., sez. un., 1° luglio 2002, n. 9556, *cit.* Cfr. però anche Cass., 23 aprile 1998, n. 4186, *cit.* Sul tema v. più ampiamente *infra*, § 4, nonché L. LA BATTAGLIA, *Danno da perdita del congiunto: nessi di causalità e pregiudizi non patrimoniali risarcibili*, in *Fam. e dir.*, 2016, 456 ss.

incisi; ed in questo senso appare improprio (o comunque riveste valenza descrittiva) discorrere di “vittime secondarie” e di “danno riflesso” o “di rimbalzo”<sup>49</sup>.

Quanto all’ingiustizia del danno, essa si appunta nella pretermissione del rapporto familiare<sup>50</sup>, spettando al giudice stabilire – mediante idoneo procedimento valutativo – se esiste un legame tale da qualificare come ingiusto anche per il congiunto, e con riferimento alle specificità del caso concreto, il danno causato alla vittima primaria<sup>51</sup>. In effetti, anche la giurisprudenza si è orientata in questa direzione. Mentre alcune decisioni, soprattutto più antiche, non approfondivano il profilo della antiigiuridicità (talora anche in quanto la presenza di un reato faceva assumere la confluenza dell’ingiustizia nel disvalore penale del fatto); altre, invece, individuano l’interesse protetto nell’intangibilità della sfera degli affetti e nella solidarietà familiare, nonché nella esplicazione delle attività della persona in seno alla famiglia, la cui tutela è riconducibile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.<sup>52</sup> Tuttavia, in merito all’individuazione del criterio selettivo per il riconoscimento del risarcimento del danno ai congiunti, si rende necessario un “doppio livello di ingiustizia”<sup>53</sup>, relativo sia alla vittima primaria sia a quella di riflesso: quanto alla seconda, essa deve risultare titolare di un interesse protetto dall’ordinamento; in ordine alla prima, invece, occorre procedere alla valutazione dell’evento lesivo che l’ha coinvolta, il quale deve risultare tale da propagare i suoi effetti anche sulla vittima di ribalzo.

A quest’ultimo proposito, gli orientamenti meno recenti apparivano piuttosto restrittivi, richiedendo, quale *condicio sine qua non*, l’esistenza di lesioni biologiche della vittima primaria, addirittura seriamente invalidanti la sua integrità psicofisica (le sentenze “gemelle” delle Sezioni Unite del novembre 2008 parlano di “procurata grave invalidità del congiunto”<sup>54</sup>). Nondimeno, la giurisprudenza successiva, sia pure rimanendo aderente al principio della necessaria serietà del pregiudizio, diveniva, nel tempo, via

<sup>49</sup> Cass., sez. un., 1° luglio 2002, n. 9556, *cit.* L’orientamento delle Sezioni Unite civili è stato successivamente ribadito fra l’altro da Cass., 31 maggio 2003, n. 8827, *cit.*, nonché dalla giurisprudenza successiva (di recente Cass., 8 aprile 2020, n. 7748, in *Foro it.*, 2020, 9, I, c. 2714).

<sup>50</sup> Ivi compreso – deve ritenersi – quello derivante dalle unioni civili, oltre che dalla convivenza, di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76. In questo senso C. SALVI, *La responsabilità civile*, in *Tratt. dir. priv.*, a cura di G. IUDICA e P. ZATTI, Milano, 2009, 92.

<sup>51</sup> C. SALVI, *op. cit.*, 91 ss.

<sup>52</sup> Cass. pen., 22 ottobre 2007, n. 38952, *cit.* Allo stesso modo, Cass. 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828, *cit.*; Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, *cit.*; Cass., 20 ottobre 2005, n. 20324, in *Resp.*, 2006, 260.

<sup>53</sup> Ricorre a questa espressione F. CARINGELLA, *Studi di diritto civile*, III, *Obbligazioni e responsabilità*, Milano, 2007, 190.

<sup>54</sup> Cass., 11 novembre 2008, nn. 26972-26975, *cit.*

via meno intransigente, stemperando la sua impostazione marcatamente biologicocentrica (cosicché si è parlato – con un evidente decrescendo – non più di lesioni invalidanti ma di “gravi lesioni personali”<sup>55</sup>, ed infine di lesioni “non lievi”<sup>56</sup>, in capo alla vittima primaria), sì da finire per ammettere in alcuni casi l’estensione della risarcibilità del danno non patrimoniale riflesso anche al di là delle ipotesi di lesioni fisiche della vittima primaria, e segnatamente anche per le sofferenze psichiche e morali (sia pure di particolare gravità) patite da quest’ultima<sup>57</sup>.

L’esistenza del rapporto parentale non determina, però, in maniera automatica, il diritto al risarcimento del danno, di talché il *vulnus* va, come in ogni altro caso, valutato ed accertato. Occorre, pertanto, di volta in volta, definire l’ampiezza e la profondità del vincolo affettivo e, più in generale, comprendere in che misura la lesione, subita dalla vittima primaria, abbia effettivamente inciso sulla relazione (nel caso in cui si lamenti una turbativa nel rapporto parentale) o in altre sfere personali o patrimoniali afferenti alla vittima secondaria. Tuttavia, secondo le regole generali, il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal congiunto così come nell’alterazione della relazione parentale, può essere dimostrato anche con ricorso al ragionamento logico deduttivo proprio della prova presuntiva, con riferimento a quanto ragionevolmente avviene nella realtà di quel tipo di

<sup>55</sup> Cass., 13 dicembre 2012, n. 22909, in *Gius. civ. Mass.*, 2012, 12, 1416.

<sup>56</sup> Cass., 11 luglio 2017, n. 17058, in *Arch. circolaz.*, 2017, 789.

<sup>57</sup> Cass., 4 giugno 2013, n. 14040, in *Riv. it. medicina legale*, 2014, 1, 259, con nota di V. FARGIONE, *Risarcimento del danno morale ai prossimi congiunti in caso di lesione della vittima primaria: un’analisi giurisprudenziale*. Si trattava di sofferenze psichiche sfociate in uno stato depressivo; e la sentenza afferma che quella situazione era in ogni caso in grado di generare “sofferenze di particolare gravità” (v. anche *infra* nel testo). Per un’analisi anche giurisprudenziale su questo profilo, M. BONA, *Importanti precisazioni per lo statuto del danno non patrimoniale: sfera morale, personalizzazione, rischi di recidive e congiunti del sopravvissuto* (seconda parte), in *Resp.*, 2019, 2082 ss. Sul versante dell’entità dell’impatto del pregiudizio sul familiare, invece, non è necessario un totale sconvolgimento delle abitudini di vita, in quanto il pregiudizio inferito può provocare nei congiunti sia una sofferenza morale sia un danno biologico (oltre ad un danno patrimoniale) che dalle abitudini di vita possono anche prescindere (Cass., 8 aprile 2020, n. 7748, *cit.*). Si veda anche, sia pure in termini più generali, Cass., 24 aprile 2019, n. 11212, in *Foro it.*, 2019, 11, I, c. 3670; e Cass., 11 luglio 2017, n. 17058, *cit.* Tuttavia, secondo Cass., 19 ottobre 2016, n. 21060, in *Arch. circolaz.*, 2017, 546, “un danno non patrimoniale diverso ed ulteriore rispetto alla sofferenza morale (danno da rottura del rapporto parentale) non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell’attore allegare e provare”. Cfr. anche Cass., 11 novembre 2019, n. 28989, in *Corr. giur.*, 2020, 297, con nota di L. LA BATTAGLIA, *Il danno da perdita del rapporto parentale dopo la seconda stagione di San Martino*; Cass., 20 agosto 2015, n. 16992, in *Foro it.*, 2016, 1, I, c. 210.

rapporti ed all'entità delle ricadute della condotta<sup>58</sup>. Più in dettaglio, la strettissima parentela fa presumere, secondo un criterio di normalità sociale, la sofferenza morale per le gravi lesioni riportate dal congiunto prossimo<sup>59</sup>. La convivenza costituisce elemento probatorio utile ma non necessario (come invece ritenuto da un orientamento più restrittivo<sup>60</sup>) a dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo<sup>61</sup>; ciò nel concorso di altre circostanze che svelino il concreto atteggiarsi del rapporto, posto che essa può trovare fondamento anche su motivazioni di convenienza o di opportunità, così come, viceversa, vi sono rapporti che, indipendentemente dalla coabitazione, sono particolarmente intensi<sup>62</sup>.

4. – La questione centrale su cui si è articolato il dibattito in materia di danno riflesso è, dunque, prevalentemente quella dei limiti del danno risarcibile ai sensi dell'art. 1223 c.c.

Questa norma si inserisce nel complesso tema del nesso causale, assai controverso soprattutto sul terreno aquiliano. Le difficoltà sono molteplici e derivano anzitutto dalle scarse e sfuggenti coordinate legislative, le quali si avvalgono della tecnica della "presupposizione" e del "rinvio"<sup>63</sup>: l'art. 2043 c.c. presuppone, impiegando il termine "cagiona", che sia già sciolto il nodo della causalità; l'art. 2056 c.c. rinvia, per la determinazione del danno, agli artt. 1223, 1226 e 1227; a sua volta l'art. 1223 c.c. presuppone che, a monte, il problema della individuazione del responsabile abbia trovato autonoma soluzione; soluzione, quest'ultima, per giungere alla quale dottrina e

---

<sup>58</sup> Cass., 24 gennaio 2020, n. 1640, in *Dir. & giust.*, 2020, 24 gennaio; Cass., 8 aprile 2020, n. 7748, *cit.*; Cass., 31 gennaio 2019, n. 2788, in *Foro it.*, 2019, 3, I, c. 782, con nota di G. PONZANELLI, *Dopo San Martino, la Cassazione ci riprova a varare uno statuto del danno alla persona*; Cass., 24 aprile 2019, n. 11212, *cit.*; Cass., 11 luglio 2017, n. 17058, *cit.*

<sup>59</sup> Cass., 8 aprile 2020, n. 7748, *cit.*

<sup>60</sup> L'orientamento più restrittivo è sostenuto, ad esempio, da Cass., 16 marzo 2012, n. 4253, in *Danno e resp.*, 2013, 35, con nota di M. ROSSETTI, *Senectus ipsa est morbus, ovvero che male c'è se ti ammazzano un nonno? (Critica ad una aberrante sentenza della Corte di cassazione)*, e in *Corr. giur.*, 2012, 1059, con nota di P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Sulla condizione di convivenza nel risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione del familiare*. Per la giurisprudenza di merito, fra le molte, Trib. Arezzo, 7 gennaio 2014, n. 5, *Redazione Giuffrè* 2014.

<sup>61</sup> G. VISINTINI, *Causalità e danno*, in *Contr. e impr.*, 2015, 262 ss.; Cass., 20 ottobre 2016, n. 21230, in *Foro it.*, 2017, 2, I, c. 623.

<sup>62</sup> Cass., sez. un., 1° luglio 2002, n. 9556, *cit.*; Cass., 14 giugno 2016, n. 12146, in *Giust. civ. Mass.*, 2016; Cass., 19 gennaio 2007, n. 1203, in *Giust. civ.*, 2007, I, 1097, con nota di L. PACE, *Il danno da lutto*; e, per la giurisprudenza di merito, Trib. Milano, 12 febbraio 2008, n. 1799, in *Giustizia a Milano*, 2008, 2, 12; Trib. Campobasso, 2 agosto 2013, n. 366, in *Arch. circolaz.*, 2013, 1146

<sup>63</sup> G. ALPA, *La responsabilità civile. Principi*, Torino, 2018, 199 ss.

giurisprudenza fanno appello – quindi, ancora una volta, rinviano, sia pure con i necessari adeguamenti – alla disciplina penalistica di cui agli artt. 40 e 41 c.p. ed alle dibattute e plurime elaborazioni teoriche sul nesso causale. Inoltre, è necessario ricorrere a leggi non giuridiche (le leggi scientifico-statistiche oppure quelle metagiuridiche di esperienza), sia in ragione della natura trasversale della materia (che investe infatti anche il pensiero filosofico, studi fisici e statistici, da cui il concetto giuridico di causalità deve distinguersi, tendendo verso differenti scopi), sia per il carattere generico e di controvertibile (ed in effetti controversa) interpretazione delle indicazioni offerte dalle norme di riferimento, *in primis* e per quanto qui interessa dall'art. 1223 c.c.

La dottrina civilistica italiana meno recente individuava proprio nell'art. 1223 c.c. l'architrave delle regole causali, ravvisando una sequenza unitaria che, dipartendosi dall'azione, giunge sino alla identificazione del danno risarcibile<sup>64</sup>.

L'idea che l'art. 1223 c.c. sia previsione di stampo causalistico risultava accreditata dalla genesi storica della formula codicistica. L'art. 1223 c.c. – ed il suo antecedente, l'omologo art. 1229 del codice civile del 1865 – tributa i suoi contenuti dalla tradizione francese, in particolare dalle compilazioni di Domat e di Pothier. È noto il modello di Pothier, espresso attraverso il caso degli animali infetti riportato nel *Traité des obligations*<sup>65</sup>, dove la selezione, fra le possibili conseguenze dannose, di quelle risarcibili (la morte per contagio degli altri animali e la perdita del raccolto per impossibilità di coltivare il fondo; non il dissesto economico) ricorre al criterio della prossimità, cosicché, quanto al dissesto economico ed al sequestro dei beni del compratore, egli osserva che “*dans l'espèce ci-dessus proposée, ce marchand ne sera pas tenu des dommages que j'ai soufferts par la saisie réelle des mes biens: ce dommage n'est qu'une suite très éloignée et très indirecte de son dol, et il n'y a pas une relation nécessaire: car quoique la perte de mes bestiaux, que son dol m'a causée, ait influé dans le dérangement de ma fortune, ce dérangement peut avoir eu d'autres*

<sup>64</sup> Su questi profili, A. DE CUPIS, *Il danno*, I, Milano, 1966, 19 ss. e 214 ss.; V. M. CAFERRA, *Il nesso di causalità nel fatto dannoso*, in M. SPINELLI (a cura di), *Responsabilità civile*, Bari, 1972, I, 87 ss.; P. FORCHIELLI, *Il rapporto di causalità nell'illecito civile*, Padova, 1960, 24 ss. Sul punto anche M. FRANZONI, *L'illecito*, in *Tratt. resp. civ.*, diretto da M. FRANZONI, Milano, 2010, 61 ss.

<sup>65</sup> In *Oeuvres*, I, Bruxelles, MDCCCXXXI, n. 167.45. In senso omologo anche il pensiero di Domat, *Les lois civiles dans leur ordre naturel*, liv. III, tit. 5, sect. 3. Per un approfondito esame della disciplina del risarcimento nelle compilazioni di Domat e di Pothier, M. BARCELLONA, *Inattuazione dello scambio e sviluppo capitalistico. Formazione storica e funzione della disciplina del danno contrattuale*, Milano, 1980, 120 ss. V. anche A. IULIANI, *La fisionomia del danno e l'ampiezza del risarcimento nelle due specie di responsabilità*, in *Europa dir. priv.*, 2016, 1, 137 ss.

*causes*". Questo criterio – trasfuso nell'art. 1151 (ora art. 1231-4) *code civile* e poi, per il tramite dell'art. 1229 del codice civile del Regno d'Italia, riproposto nell'art. 1223 del codice vigente – discernendo fra "conseguenze dirette e necessarie" e "conseguenze remote che possono avere altre cause", si pone come apparentemente causale. Ciononostante – è stato osservato – questa distinzione non riproduce "né l'esigenza di un nesso di derivazione causale del danno dall'inadempimento (il risarcimento non è escluso perché il pregiudizio è stato causato da altri fattori ma perché 'può anche avere avuto altre cause' e comunque perché è una 'conseguenza troppo lontana', il che è evidentemente cosa ben diversa); né una particolare istanza probatoria in relazione a questo nesso (il risarcimento è escluso 'in ogni caso', pertanto senza che possa valere in contrario una prova specifica della sua effettiva derivazione causale")<sup>66</sup>.

La fine della "vocazione egemonica" dell'art. 1223 c.c. e, in generale, il superamento dell'indicato più risalente insegnamento, è segnato dalla introduzione della teoria del doppio nesso causale che – a partire da un famoso scritto di Gorla<sup>67</sup> – prende corpo negli anni '50 del secolo scorso, e vale a scindere il giudizio sul rapporto di causa ed effetto fra il fatto e l'evento dannoso da quello che mira alla selezione dei pregiudizi ammessi al ristoro. La scomposizione del giudizio di causalità si articola nel binomio "causalità materiale" – "causalità giuridica", non dissimilmente da quanto predicato dalla dottrina tedesca sin da tempi remoti con la distinzione fra *Haftungsbegründende Kausalität* (relativa alla sussistenza della responsabilità) e *Haftungsausfüllende Kausalität* (inerente alla selezione delle conseguenze dannose)<sup>68</sup>.

<sup>66</sup> M. BARCELLONA, *Inattuazione, cit.*, 155.

<sup>67</sup> G. GORLA, *Sulla c.d. causalità giuridica: "fatto dannoso" e "conseguenze"*, in *Riv. dir. comm.*, 1951, I, 405 ss.

<sup>68</sup> La dottrina italiana sul tema è vastissima. Si vedano, per tutti, sin da ora, G. ALPA, *La responsabilità civile, cit.*, 199 ss.; G. VISINTINI (a cura di), *I fatti illeciti*, III, *Causalità e danno*, Padova, 1999; ID., *Causalità e danno, cit.*; G. TRAVAGLINO, *La questione dei nessi di causa*, Milano, 2012; M. CAPECCHI, *Il nesso di causalità*, Padova, 2012; ID., *Il nesso di causalità: da elemento della fattispecie "fatto illecito" a criterio di limitazione del risarcimento del danno*, Padova, 2005; M. ROSSETTI, *Commento sub art. 2056 c.c.*, in *Comm. cod. civ.*, diretto da E. GABRIELLI, *Dei fatti illeciti*, a cura di U. CARNEVALI, Torino, 2011, 469 ss.; D. POLETTI, *Le regole di (de)limitazione del danno risarcibile*, in *Diritto civile*, diretto da N. LIPARI e P. RESCIGNO, IV, 3, *cit.*, 294 s., specie 294 ss.; M. FRANZONI, *Problemi vecchi e nuovi in tema di causalità*, in *Resp.*, 2006, 1997 ss.; G. GIACOBBE, *Commento sub artt. 2044-2045*, in C. SCOGNAMIGLIO, A. FIGONE, C. COSSU, G. GIACOBBE, P.G. MONATERI, *Illecito e responsabilità civile*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da M. BESSONE, Torino, 2005, X, 1, 98 ss.; P.G. MONATERI, *La responsabilità civile*, in *Tratt. dir. civ.*, diretto da R. SACCO, Torino, 1998, 152 ss.; V. CARBONE, *Il rapporto di causalità*, in G. ALPA e M. BESSONE (a cura di), *La responsabilità civile (Aggiornamento)*, Torino,

La causalità materiale, detta anche causalità in fatto o causalità pura e semplice, è il nesso eziologico che astringe la condotta all'evento costituito dalla lesione dell'interesse giuridicamente tutelato, e vale a stabilire – in modo concettualmente non dissimile da quanto avviene nel settore penale – se quest'ultimo sia o meno addebitabile al contegno del suo autore<sup>69</sup>. Essa, dunque, pone le regole di giuridica rilevanza del concatenamento causale che nella realtà *extra* giuridica lega il comportamento di un soggetto all'evento dannoso. La causalità è, in questa accezione, elemento costitutivo del giudizio di responsabilità; è una causalità fondativa, che attiene alle condizioni di nascita della responsabilità medesima.

La causalità giuridica concerne, invece, il contenuto dell'obbligazione risarcitoria, ovvero il pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale, e la sua stima. Della causalità giuridica si occupano gli artt. 1223, 1225 e 1227, comma 2°, c.c. dettati in materia di inadempimento ma in parte richiamati anche in ambito di illecito aquiliano dall'art. 2056 c.c.: tali norme provvedono alla selezione delle conseguenze dannose, le quali, mercé il lessico dell'art. 1223 c.c., devono discendere in modo immediato e diretto dal fatto. In questo contesto l'art. 1223 c.c. non riveste alcun ruolo nella costruzione della fattispecie di responsabilità, ma è preposto ad indicare i criteri di determinazione del contenuto dell'obbligazione risarcitoria, ed il suo presupposto è che sia già stato risolto il problema della responsabilità<sup>70</sup>.

Parte della dottrina, più remota come attuale, dubita, data anche la mancanza di riscontro normativo, del fondamento e dell'utilità della descritta distinzione e della dualità delle regole causali<sup>71</sup>. Tale posizione è sostenuta, ora in ragione degli esiti incerti e non sempre univoci cui ha condotto l'opera dell'interprete nella individuazione e valutazione delle

---

1998, 161 ss.; ID., Commento *sub* art. 1223 c.c., in C. RUPERTO, *La giurisprudenza sul codice civile coordinata con la dottrina*, Libro IV, Delle obbligazioni (artt. 1173-1320), a cura di U. BELLINI, V. CARBONE, L. DELLI PRISCOLI, G. MARZIALE, H. SIMONETTI, G. STELLA RICHTER, Milano, 2012, 518 ss.; V. GERI, *Il rapporto di causalità in diritto civile*, in *Resp. civ. prev.*, 1983, 187 ss. Di recente anche R. RICCÒ, *La causalità giuridica*, in *Responsabilità civile*, diretto da P. CENDON, *cit.*, I, 269 ss.; mentre, tra le fondamentali opere meno recenti, P. TRIMARCHI, *Causalità e danno*, Milano, 1967; F. REALMONTE, *Il problema del rapporto di causalità nel risarcimento del danno*, Milano, 1967; P. FORCHIELLI, *Il rapporto di causalità nell'illecito civile*, *cit.*

<sup>69</sup> P.G. MONATERI e D. GIANI, *Nesso di causalità (dir. civ.)*, in *Diritto on line. Approfondimenti enciclopedici. Diritto civile*, Roma, 2016, 1 ss.

<sup>70</sup> Per una ricostruzione, A. BELFIORE, *Il binomio "causalità giuridica-causalità materiale" ed i criteri di determinazione del danno da risarcire (artt. 1223 e 2056 c.c.)*, in *Europa dir. priv.*, 1, 2017, 117 ss.; A. IULIANI, *La fisionomia del danno e l'ampiezza del risarcimento nelle due specie di responsabilità*, *cit.*, 137 ss.

<sup>71</sup> Le diverse posizioni della dottrina sono estesamente illustrate da D. POLETTI, *Le regole di (de)limitazione del danno risarcibile*, *cit.*, 297 ss.

differenti relazioni causali<sup>72</sup>; ora per la sovrapposizione, in alcuni casi, dei due giudizi<sup>73</sup>; ora perché è negata, a monte, la separazione concettuale fra evento e conseguenze dannose<sup>74</sup>. In realtà ciò che viene non di rado ricusato è lo stesso fondamento eziologico dell'art. 1223 c.c. (ma altra parte della dottrina ne afferma la natura causalistica)<sup>75</sup>, ascrivendosi la causalità alla sola ricostruzione del fatto e sostenendosi l'inesistenza di un rapporto causa-effetto fra evento dannoso e danno, giacché quest'ultimo si traduce in una valutazione economica del primo<sup>76</sup>. Vi è, poi, un orientamento intermedio, il quale, pur evidenziando la possibilità che le regole di accertamento dei due momenti del giudizio causale siano omologhe (regolarità statistica, calcolo delle probabilità, *id quod plerumque accidit*), mantiene distinte le rispettive funzioni, poiché altro "è impiegare la causalità al fine di imputare un evento ad un soggetto", altro "impiegare la causalità per stimare il danno risarcibile"<sup>77</sup>.

<sup>72</sup> Sottolinea questo aspetto G. GRISI, *Commento sub art. 1223*, in *Comm. cod. civ.*, diretto da E. GABRIELLI, *Delle obbligazioni*, a cura di U. CUFFARO, Milano, 2013, 154 ss.

<sup>73</sup> R. PUCCELLA, *Causalità di fatto e causalità giuridica*, in *Comm. cod. civ.*, diretto da E. GABRIELLI, *Dei fatti illeciti*, cit., 405 ss.

<sup>74</sup> Osserva C. CASTRONOVO, *Responsabilità civile*, Milano, 2018, 876, che "quello che viene presentato come un secondo rapporto di causalità, è in realtà parte integrante dell'unico rapporto di causalità che si diparte dal fatto imputabile (...) Quando si afferma che la questione riguardante il secondo tratto di causalità è 'se e soprattutto in quale misura gli effetti negativi ulteriori (*Verschlimmerung eines vonhandenen Leidens*) siano da far risalire a un evento lesivo (*Unfall*)', il quale, raggiungiamo noi, a sua volta presuppone che se ne sia accertato il risalire a un fatto imputabile, non si comprende veramente perché si debba scindere in due segmenti contigui quello che prima di tutto in termini reali si presenta come unitario".

<sup>75</sup> A. DI MAJO, *Le tutele contrattuali*, Torino, 2009, 187, mentre nega *tout court* che in materia contrattuale l'art. 1223 c.c. possa essere letto "nei termini consueti di una regola causale"; ritiene, per converso, quanto all'illecito aquiliano, che la regola causale "torni di attualità ... ma tendenzialmente con riferimento al criterio di imputazione secondo il quale non possono essere imputati al soggetto eventi ad esso non causalmente riferibili".

<sup>76</sup> A. BELVEDERE, *Causalità giuridica?*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, 1, 7 ss., che condivide il pensiero di F. REALMONTE, *Il problema del rapporto di causalità nel risarcimento del danno*, cit., 81 e 85 s. Critico nei confronti della categoria della causalità giuridica già F. CARNELUTTI, *Perseverare diabolicum (a proposito del limite della responsabilità per danni)*, in *Foro it.*, 1952, IV, c. 99 ss. Nel senso della validità della distinzione, tra gli altri C. SALVI, *La responsabilità civile*, cit., 234, il quale riconosce che la "la distinzione non è labile", benché "i due profili talvolta si confondono".

<sup>77</sup> M. FRANZONI, *L'illecito*, cit., 57 ss., e 61 s. Ritiene che debba essere messa in opera una nozione di causalità diversa per la causalità giuridica rispetto alla causalità di fondazione, A. BELFIORE, *Il binomio "causalità giuridica-causalità materiale"*, cit., 117 ss. Evoca per la causalità giuridica i criteri propri della causalità materiale, Cass., 19 settembre 2019, n. 23328, in *GiustiziaCivile.com*, 12 dicembre, con nota di M. DE

Per la causalità in fatto si ammette che il problema della efficienza causale trovi soluzione attraverso regole comuni al settore penalistico (vengono in considerazione il generale principio di cui all'art. 40 c.p. nonché quello declinato dal successivo art. 41 c.p., il quale intende stabilire, tuttavia con definizione non univoca, *l'ubi consistam* del nesso causale)<sup>78</sup> e ricorrono le diverse teorie eziologiche elaborate dalla dottrina tedesca, *in primis* la teoria condizionalistica (cd. della *condicio sine qua non*) mitigata e corretta da altre teorie causalistiche in particolare quella della cd. causalità adeguata<sup>79</sup>.

---

ANGELIS, *Il deficit informativo nel rapporto medico-paziente quale autonoma causa di un danno alla salute e all'autodeterminazione*, dove si afferma che il carattere immediato e diretto dei danni deve essere valutato “sulla base dei medesimi parametri della preponderanza dell'evidenza”.

<sup>78</sup> F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, Padova, 2015, 148.

<sup>79</sup> Tale teoria, enunciata per la prima volta dal filosofo tedesco *Von Kries* alla fine del secolo XIX, considera causa la condotta umana la quale, oltre a costituire *condicio sine qua non*, risulti anche adeguata a produrre l'evento secondo un giudizio *ex ante* formulato al momento della condotta stessa, in modo da rivelarsi idonea a determinarlo secondo la comune esperienza, restando esclusi gli eventi straordinari o atipici (F. MANTOVANI, *Diritto penale, cit.*, 139, al quale si rimanda per l'esame delle varie teorie causalistiche. V. anche G. VISINTINI, *Causalità e danno, cit.*, 262 ss.; e P.G. MONATERI e D. GIANTI, *op. cit.*, 1 ss., specie 2 ss.). Le differenze morfologiche, funzionali e di disomogenei valori in gioco, che corrono fra l'illecito civile e l'illecito penale, inducono ad introdurre, nell'ambito del giudizio civilistico rispetto a quello penalistico, una diversa regola probatoria: mentre nel processo penale il giudizio di responsabilità è caratterizzato da “alto grado di credibilità razionale” enunciato dalla giurisprudenza anche in termini di “elevata probabilità logica” o “probabilità prossima alla – confinante con la – certezza” (v. Cass. pen., sez. un., 10 luglio 2002, n. 30328, in *Riv. it. medicina legale*, 2002, 1599, con nota di A. FIORI, G. LA MONACA, G. ALBERTACCI, *Le Sezioni Unite Penali della Cassazione riaffermano l'esigenza di elevata probabilità logica del nesso causale nelle condotte mediche omissive: ma nel contempo confermano, pur dichiarando prescritto il reato, la responsabilità del medico in un caso di colpa e nesso causale poco probabili*), in quello civile la causalità poggia su logiche di tipo probabilistico, in particolare sulla preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che no” (F. CARINGELLA, *Studi di diritto civile, cit.*, 173. V. anche Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581, *cit.*; Cass., 19 settembre 2019, n. 23328, *cit.*; Trib. Roma, 5 maggio 2020, n. 6866, *Redazione Giuffrè*, 2020; Cass., 17 settembre 2013, n. 21255, in *Danno e resp.*, 2014, 174, con nota di B. TASSONE, *Il caso Cir-Fininvest e il nesso causale in Cassazione*; e Cass., 5 maggio 2009, n. 10259, in *Giust. civ.*, 2010, I, 1743, quest'ultima sulla strage aerea di Ustica ed in tema di causalità omissiva). Il nesso causale, inoltre, deve essere accertato, non solo sulla base del coefficiente di probabilità statistica (probabilità cd. quantitativa o pascaliana), ma altresì alla stregua di un giudizio di probabilità logica (cd. probabilità baconiana), apprezzandone il grado di fondatezza in virtù degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (Cass., 8 aprile 2020, n. 7760, in *Dir. & giust.*, 9 aprile, con nota di V. A. PAPANICE, *Minaccia, mancata perquisizione e omicidio: nesso causale e responsabilità dei giudici*; Cass., 11 settembre 2018, n. 22078, in *Rass. dir. farmaceutico*, 2019, 1, 32; e, in campo penalistico, fra le altre, Cass. pen., 15 gennaio 2020, n. 12353, *ivi*, 4, 823).

Quanto alla causalità giuridica, l'art. 1223 c.c. si affida alla prossimità del danno, di talché esso è risarcibile nella misura in cui si configuri come "conseguenza immediata e diretta".

Criteri non dissimili (in particolare in ordine alla distinzione fra danni diretti ed indiretti) sono adottati nei principali modelli di *civil law*, in special modo in quello francese e in quello tedesco. Ciò, benché il *code civil* ed il *Bürgerliches Gesetzbuch* abbiano in generale operato scelte fra loro profondamente diverse in tema di illecito civile<sup>80</sup>, essendo l'ordinamento francese improntato ad una costruzione atipica della responsabilità extracontrattuale (fondata su una clausola generale)<sup>81</sup> e mostri un atteggiamento che è stato definito molto liberale in tema di danni risarcibili<sup>82</sup>; invece quello tedesco – legato alla tradizione romanistica della *Lex Aquilia* – disciplina l'*Unerlaubte Handlungen* tipizzando, al § 823 BGB, i beni ("*das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht*") la cui lesione dà ingresso al risarcimento<sup>83</sup>. Così, nell'ordinamento francese, quanto al *lien de causalité*, l'art. 1231-4 *code civil* stabilisce che sono risarcibili i danni che costituiscono "*una suite immédiate et directe*"; inoltre, per giurisprudenza consolidata, il *dommage* di cui all'attuale art. 1240 *code civil* deve essere non solo *certain* e *personnel*, ma anche *direct*<sup>84</sup>.

<sup>80</sup> Per un'ampia ricognizione, P. PACILEO, *Le fonti della responsabilità civile: esame comparato delle principali esperienze*, in *comparazionedirittocivile.it*, 2017.

<sup>81</sup> Norme di riferimento sono gli art. 1240 e 1241 *code civil*, secondo i quali, rispettivamente, "*Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer*"; e "*Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence*".

<sup>82</sup> P. SIRENA, *Il concetto di danno nella disciplina italiana e francese della responsabilità civile*, in *Rass. dir. civ.*, 2019, 2, 544 ss., specie 555. V. anche O. MORÉTEAU, *Basic Questions of Tort Law from a French Perspective*, in *Basic Questions of Tort Law from a Comparative Perspective*, 2015, 3 ss. Al contributo di P. Sirena si rimanda anche per interessanti riflessioni intorno al *Projet de réforme de la responsabilité civile* del marzo 2017, con riguardo all'introduzione della distinzione fra *dommage* e *préjudice* (coincidenti con i concetti romanistici di *damnum* e *praeiudicium*), quali strumenti per governare "l'incessante e talvolta caotica espansione di danni risarcibili che ha tradizionalmente caratterizzato il diritto francese" (544). Sui progetti di riforma della responsabilità civile in Francia, destinati a costituire la parte conclusiva della rivisitazione organica del diritto delle obbligazioni introdotto con l'entrata in vigore dell'*Ordonnance* n. 2016-131 del 10 febbraio 2016 ("*Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations*"), cfr. anche G. ALPA, *Sulla riforma della disciplina della responsabilità civile in Francia*, in *Contr. e impr.*, 2018, 1 ss.

<sup>83</sup> L'art. 2043 del codice civile italiano, che ruota attorno al danno ingiusto, risulta quindi un ibrido rispetto alla definizione francese ed a quella tedesca di fatto illecito (P. SIRENA, *op. cit.*, 552).

<sup>84</sup> P. SIRENA, *op. cit.*, 545.

In modo analogo si parla di *Folgeschaden* nell'ordinamento tedesco<sup>85</sup>, in seno al quale hanno peraltro trovato elaborazione la scissione fra causalità materiale e causalità giuridica, e le più note teorie causalistiche, fra cui la teoria della causalità adeguata ("*adäquaten Zusammenhang*").

Nondimeno, il sintagma "conseguenze immediate e dirette" cui l'art. 1223 del codice civile italiano consegna la selezione dei danni dei quali deve farsi carico il responsabile appare formula linguistica di significato tutt'altro che univoco, così che la norma si è mostrata flessibile alle più elastiche applicazioni. L'orientamento assolutamente prevalente nella prassi applicativa individua il criterio di cui si discorre in quello della regolarità causale, quale traslazione – secondo opinione diffusa – della teoria della causalità adeguata di ascendenza penalistica, cosicché è ammesso al risarcimento ogni pregiudizio che si presenti come conseguenza normale del fatto in virtù di quanto solitamente avviene<sup>86</sup>. In questo scenario sono ricondotti all'area del danno risarcibile anche i danni indiretti e mediati che rientrano nella serie delle conseguenze ordinarie in base all'*id quod plerumque accidit*, e non appaiano invece eccezionali o fuori dal comune<sup>87</sup>.

Mentre lo stesso criterio della regolarità in tal modo inteso è stato da alcuna dottrina criticato siccome in grado di sovrapporsi alla (ed interferire con la) regola della prevedibilità del danno, che vale per i soli pregiudizi derivanti da inadempimento non doloso (art. 1225 c.c., non richiamato dall'art. 2056 c.c.)<sup>88</sup>, si è per altro verso da più parti sottolineato come la descritta interpretazione giurisprudenziale, nell'estendere il risarcimento alle conseguenze mediate e indirette, devii rispetto al tenore letterale della norma<sup>89</sup> ed abbia smarrito il significato storico originario del precetto, vale a

---

<sup>85</sup> S. PATTI, *Danno patrimoniale*, in *Dig. it., disc. priv., sez. civ.*, V, Torino, 1989, 103 ss.

<sup>86</sup> Cass., 11 novembre 2019, n. 28985, in *Guida dir.*, 49-50, 31; Cass., 26 agosto 2020, n. 17806, in *Dir. & giust.*, 2020, 27 agosto. Fra le altre, v. anche Cass., 23 dicembre 2010, n. 26042, in *Giust. civ. Mass.*, 2010, 12, 1645.

<sup>87</sup> Si rinvia alla giurisprudenza citata al precedente § 3. Cfr. anche Cass., 24 ottobre 2018, n. 26958, in *Resp. civ. prev.*, 2019, 3, 967; e, per la giurisprudenza di merito, Trib. Arezzo, 4 dicembre 2019, n. 922, *Redazione Giuffrè*, 2020.

<sup>88</sup> C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 5, *La responsabilità*, Milano, 2018, 144 s., dove si ritiene che il criterio della regolarità causale sia arbitrariamente restrittivo, osservandosi come in ambito civilistico, a differenza di quello penalistico, la norma non mira a punire l'autore dell'illecito ma a ristorare il danneggiato dei pregiudizi subiti, di modo che non vi è "una ragione logica per negare alla vittima il risarcimento dei danni in base alla loro eccezionalità", specie se si tratta di danni inusuali provocati dolosamente.

<sup>89</sup> D. POLETTI, *Le regole di (de)limitazione del danno risarcibile*, cit., 332 ss.

dire la delimitazione delle conseguenze dannose tuttavia appartenenti alla medesima serie causale (*préjudices en cascade*)<sup>90</sup>.

In effetti, se l'enunciato normativo appare ambiguo, i concetti di regolarità ed eccezionalità sono a loro volta ben lungi dall'essere inequivoci, e si rivelano in non trascurabile misura relativi (per alcuni addirittura privi di contenuto<sup>91</sup>), in quanto permeabili sia rispetto alla percezione soggettiva ed ai valori di chi applica la norma<sup>92</sup>, sia rispetto al contesto storico, sociale ed economico di riferimento<sup>93</sup>, come dimostra l'eterogeneità delle soluzioni adottate nei singoli casi concreti in applicazione del medesimo principio. In questo modo si è affermato che la disposizione è realmente selettiva solo per le conseguenze assai remote e del tutto eccezionali<sup>94</sup>; inoltre che essa costituisce uno degli elementi più duttili dell'illecito, tanto da introdurre una sorta di "clausola generale"<sup>95</sup>, con la quale viene affidato alla discrezionalità del giudice – in ultima analisi, all'apprezzamento delle circostanze attinenti alle singole fattispecie<sup>96</sup> – il compito di individuare le conseguenze risarcibili.

---

<sup>90</sup> G. VISINTINI, *Causalità e danno, cit.*, 263, secondo la quale una verifica a livello casistico evidenzia come, a parte alcune varianti, "l'originaria funzione è stata mantenuta nel settore dell'inadempimento, mentre nel settore dei fatti illeciti ... si riscontrano usi impropri ed anche fraintendimenti di ordine concettuale, che dimostrano come la giurisprudenza utilizzi la formula in una maniera diversa da quella tradizionale oppure la obliteri".

<sup>91</sup> M. BARCELLONA, *Inattuazione, cit.*, 14 s.: all'interrogativo su "quale mai possa essere il parametro che consenta di affermare in modo inequivoco che cosa sia regolare-tipico o irregolare-atipico" risponde che quelli indicati sono "concetti che si equivalgono quanto alle indicazioni operative che da essi è possibile ricavare: praticamente nessuna. In sostanza dire che un certo danno è risarcibile perché normale, tipico, causato da fattori non eccezionali è un modo come un altro per dire che esso è risarcibile perché ... si ritiene giusto e/o opportuno che sia risarcito. Né l'appello alla realtà sociale, al senso comune ed alle massime di esperienza è in grado di conferire a questi concetti una maggiore significanza: anche queste sono infatti formule vuote che servono solamente a introdurre, in modo surrettizio, nell'argomentazione i valori soggettivi ed i pregiudizi dell'interprete". Cfr. anche P. BARCELLONA, *L'educazione del giurista*, Bari, 1973, 27.

<sup>92</sup> In questo modo l'accertamento del nesso causale è connotato da ampia discrezionalità del giudice così da coinvolgere – come acutamente è stato osservato – la sua "precomprensione" ed il suo "senso del giusto" circa la meritevolezza della domanda di risarcimento": S. PATTI, *Danno patrimoniale, cit.*, 103 ss.

<sup>93</sup> Cass., 16 ottobre 2007, n. 21619, in *Corr. giur.*, 2008, 35.

<sup>94</sup> G. GRISI, *op. cit.*, 163; M. BARCELLONA, *Inattuazione, cit.*, 13.

<sup>95</sup> G. GRISI, *op. loc. cit.*

<sup>96</sup> Formula una osservazione non dissimile G. VISINTINI, *Trattato breve, cit.*, 500, con riguardo agli orientamenti espressi dalla dottrina francese quanto alla valutazione dell'esistenza dei presupposti per il risarcimento alle *victimes par ricochet*,

5. – L'andamento e gli esiti del dibattito in materia di danno di rimbalzo, unitamente alle riflessioni dottrinali e giurisprudenziali sull'impervio terreno della selezione dei danni risarcibili, offrono le coordinate per svolgere alcune riflessioni sul tema in questa sede indagato, dove il prisma dei possibili pregiudizi che si propagano dall'evento iniziale segue percorsi non dissimili da quelli esaminati nel precedente § 3, benché la lesione abbia ad oggetto la reputazione o l'onore della vittima primaria, e non la sua integrità fisica.

Gli orientamenti in precedenza rammentati inducono a ritenere che non vi siano ostacoli sul piano della causalità giuridica al riconoscimento del danno che sia stato subito, in via riflessa, da chi si trovi in una relazione di parentela, familiare o affettiva con la vittima primaria di un illecito lesivo della reputazione o dell'onore di quest'ultima. Tale conclusione appare valida soprattutto per la diffamazione attraverso internet. Ed, infatti, se la diffamazione *on line* non presenta peculiarità strutturali od intrinseche, essa si connota per la geometricamente amplificata potenzialità offensiva del mezzo<sup>97</sup>, determinata sia dal fatto che la notizia permane in rete in un *continuum* temporale; sia dalla capacità di ingovernabile divulgazione (un'informazione pubblicata su internet diviene incontrollabile nella sua ulteriore diffusione o riproduzione, cosicché, anche ove eliminata dalla fonte originaria, potrebbe rimanere presente altrove); sia dalla facilità di reperimento attraverso i motori di ricerca; sia infine dal carattere partecipativo e dalle modalità di elaborazione delle informazioni, che si avvalgono di nuove forme di aggregazione sociale (come le piattaforme, i *forum* ed i *social network*). Non può dubitarsi, allora, dell'invasività, sotto molteplici profili, di questo strumento di comunicazione, il quale trascina con sé un grandemente accresciuto impatto sulla sfera reputazionale della persona e sul contesto sociale in cui questa si muove.

In particolare, le caratteristiche della rete incidono sulla valutazione di uno dei due "livelli di anti giuridicità" di cui si è sopra detto e che occorre censire ai fini della risarcibilità del danno riflesso, vale a dire la lesione dell'interesse meritevole di tutela riferibile alla vittima primaria: la valutazione intorno all'anti giuridicità è rilevante, non solo – a monte – per stabilire se un danno ingiusto vi è stato nei confronti della vittima primaria (ed in ciò l'indagine seguirà le vie ordinarie); bensì anche a valle (in base a criteri qualitativamente diversi e più stringenti) onde censire l'attitudine di

---

laddove si registra "una tendenza ad affidare il problema della legittimazione ... alla discrezionalità dei giudici e in definitiva alla valutazione delle circostanze concrete".

<sup>97</sup> Sul punto, per tutti, A. RICCI, *La reputazione: dal concetto alle declinazioni*, cit., 99 ss.

quell'illecito alla propagazione intersoggettiva, dunque per l'apprezzamento del nesso di causalità giuridica rispetto al danno mediato (se tale lo si intende considerare) nei confronti della vittima secondaria. Simile antigiuridicità si atteggia in maniera differente, dovendo la lesione dell'interesse protetto della vittima primaria essere tale da risultare in grado, secondo un criterio di regolarità causale, di estendere i suoi effetti sulla vittima di rimbalzo, di guisa che il danno mediato ed indiretto risulti risarcibile.

Come ricordato, la Cassazione si è a lungo arroccata su posizioni rigide (si esigeva una lesione gravemente invalidante) che si sono successivamente attenuate allorché si parla di lesioni "non lievi" patite dalla vittima originaria. Deve anche rammentarsi come la Suprema Corte abbia riconosciuto il risarcimento del danno morale subito dalla moglie per lo stato ansioso (con elaborazione depressiva e somatizzazioni) che era derivato al di lei coniuge dalla errata notizia, da parte dei sanitari, di essere affetto da una patologia mortale con breve aspettativa di sopravvivenza. Si affermava in quella pronuncia che "non può in linea di principio escludersi che il danno psichico, soprattutto gli stati depressivi, possano assumere un tale rilievo da doversi considerare gravemente invalidanti"; in ogni caso si riteneva che si fossero prodotte "sofferenze di particolare gravità" sia per il soggetto direttamente leso sia per il coniuge, idonee a compromettere lo svolgimento della relazione affettiva<sup>98</sup>. Ancor più, è la stessa Cassazione a precisare – in alcune recenti importanti decisioni relative al processo di rimodulazione teorica dello statuto del danno non patrimoniale, sia pure con specifico riferimento alla rilevanza delle sue singole voci in sede di liquidazione – che la "natura unitaria" del danno non patrimoniale va intesa come "unitarietà rispetto alla lesione di qualsiasi interesse costituzionalmente rilevante non suscettibile di valutazione economica", di modo che "non vi è alcuna diversità nell'accertamento e nella liquidazione del danno causato dal *vulnus* di un diritto costituzionalmente protetto diverso da quello alla salute, sia esso rappresentato dalla lesione della reputazione, della libertà religiosa o sessuale, della riservatezza o del rapporto parentale"<sup>99</sup>.

Ciò detto, si può ritenere che, al secondo livello di valutazione dell'antigiuridicità in precedenza individuato (strumentale al vaglio della propagazione intersoggettiva), il *quomodo* dell'illecito assume valore di spicco al cospetto di un'aggressione alla sfera morale della vittima primaria. Questo vale in special modo a fronte di una diffamazione veicolata

---

<sup>98</sup> Cass., 4 giugno 2013, n. 14040, *cit.*

<sup>99</sup> Cass., 17 gennaio 2018, n. 901, in *Giust. civ. Mass.*, 2018. In senso analogo, Cass., 27 marzo 2018, n. 7513, in *Guida dir.*, 2018, 17, 13.

attraverso strumenti comunicativi particolarmente prorompenti quali quelli descritti, posto che ciò che caratterizza questo illecito è la lesione della reputazione per l'appunto mediante la comunicazione con più persone. Ma simili osservazioni devono ribadirsi anche qualora si discorra di denigrazione che non assurga ad illecito penale<sup>100</sup>; oppure di violazione della riservatezza, giacché in quest'ultimo caso l'interesse protetto è tanto più compromesso quanto più estesa, penetrante ed invasiva è l'ostensione del fatto, dell'informazione o dell'immagine che viola l'intimità della vita privata.

Al riguardo è quasi superfluo ricordare come fra i parametri elaborati dalla giurisprudenza per la liquidazione del danno non patrimoniale da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa vi sono la diffusione dello stampato, la risonanza mediatica suscitata dalla notizia e la sua reiterazione (a quest'ultima ipotesi può equipararsi la permanenza nel tempo di una notizia su internet); ed anzi, ancor prima, come proprio il mezzo con cui l'offesa è stata perpetrata costituisce fattore predominante per la determinazione del *quantum* risarcitorio, influenzando in modo decisivo sul grado di offensività<sup>101</sup>. Ed appare altresì significativo – ad ulteriore dimostrazione di come il *modo* con cui è stato realizzato l'illecito può amplificare il danno non patrimoniale – che, sempre agli indicati fini quantificatori, viene in considerazione, insieme alle caratteristiche intrinseche della condotta (quali la falsità di quanto riferito o l'uso di espressioni ingiuriose), anche l'intensità dell'elemento psicologico (ad esempio se ricorre *animus diffamandi* oppure se il dolo è solo eventuale), che costituisce indice per apprezzare la sofferenza morale inflitta al danneggiato<sup>102</sup>.

<sup>100</sup> La violazione del diritto all'onore o alla reputazione “fa sorgere in capo all'offeso il diritto al risarcimento del danno, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo integri o meno un reato, sicché, ai fini risarcitori, è del tutto irrilevante che il fatto sia stato commesso con dolo o con colpa” (Cass., 16 giugno 2018, n. 15742, in *Guida dir.*, 2018, 46, 82. V. anche Cass., 14 ottobre 2008, n. 25157, in *Giust. civ. Mass.*, 2008, 10, 1482).

<sup>101</sup> Cass., 18 febbraio 2020, n. 4005, in *Giust. civ. Mass.*, 2020; Cass., 4 giugno 2020, n. 10596, in *Dir. & giust.*, 2020, 5 giugno; Cass., 30 agosto 2019, n. 21855, in *Dir. inf.*, 2019, 6, 1207; App. Torino, 5 novembre 2008, *Redazione Giuffrè*, 2010; Trib. Arezzo, 12 ottobre 2020, n. 450, *ivi*, 2020.

<sup>102</sup> Cfr. i “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa” redatti nel 2018 dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, all'esito dell'analisi di 89 sentenze pronunciate nel quadriennio 2014 – 2017 da diversi tribunali. Sul documento (consultabile alla pagina internet <http://milanoservatorio.it/pubbllichiamo-le-tabelle-la-liquidazione-del-danno-non-patrimoniale-derivante-lesione-alla-integrita-psico-fisica-dalla-perdita-grave-lesione>

Su un diverso piano, poi, l'osservazione clinica – che supporta l'accertamento dei danni psichici – evidenzia da tempo come, mentre in generale esiste “un rapporto causale tra eventi di vita ed insorgenza di alcune sindromi psicopatologiche e cambiamenti della personalità”, più in specifico “nella valutazione del danno alla persona, gli illeciti ed i reati si configurano come eventi psicosociali stressanti che possono generare un trauma di natura psichica. Freud (1895) scriveva che ‘qualsiasi esperienza che susciti una situazione penosa – quale la paura, l’ansia, la vergogna o il dolore fisico – può agire da trauma’, e definì i traumi ‘in grado di provocare una eccitazione psichica tale da superare la capacità del soggetto di sostenerla o elaborarla’. Il trauma, dunque, è un’esperienza che ‘nei limiti di un breve lasso di tempo apporta alla vita psichica un incremento di stimoli talmente forte che la sua liquidazione o elaborazione nel modo usuale non riesce, donde è giocoforza che ne discendano disturbi permanenti nell’economia energetica della psiche’”<sup>103</sup>. È interessante osservare come fra le esperienze indicate quali possibili fonti di traumi vi sia quella della vergogna, la quale viene qualificata dalla letteratura psicopatologica come “un’emozione negativa socialmente indotta” che esprime la condivisione di alcune norme sociali con “lo scopo di tutelare la buona immagine e l’autostima dell’individuo”, osservandosi poi che essa è “fondamentale nel confronto interpersonale ed è associata al timore di evocare o suscitare valutazioni negative negli altri”<sup>104</sup>. La sua origine, secondo alcuni autori, dovrebbe rinvenirsi “nel timore (o nel dispiacere) che vengano compromessi gli scopi della buona immagine o dell’autostima, per cui lo scopo della vergogna è di proteggere l’immagine del sé che si vorrebbe mostrare agli altri”<sup>105</sup>.

In effetti, è ampiamente ammesso dalla psichiatria, dalla psicologia e dalla medicina legale che la lesione della reputazione può provocare,

---

del-rapporto-parentale-relativi-c/), S. PERON, *Il risarcimento danni da diffamazione tramite mass media: analisi e riflessioni sui criteri orientativi proposti dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano (edizione 2018)*, in *MediaLaws*, 10 marzo 2019. In generale, in merito alla quantificazione del danno derivante da lesione della reputazione e sui criteri di liquidazione in via equitativa, R. NOCERA, *La diffamazione, cit.*, 3493 ss., specie 3498 s.; V. ZENO-ZENCOVICH, *La quantificazione del danno alla reputazione e ai dati personali: ricognizione degli orientamenti 2013 del Tribunale civile di Roma*, in *Dir. inf.*, 2014, 405 ss.

<sup>103</sup> Così le “Linee guida per l'accertamento e la valutazione psicologico-giuridica del danno alla persona” dell'Ordine degli psicologi del Lazio, 2012, 5.

<sup>104</sup> A. DEL ROSSO *et al.*, *La vergogna in psicopatologia*, in *Cognitivismo clinico*, 2014, II, 1, 27 ss.

<sup>105</sup> A. DEL ROSSO *et al.*, *op. cit.*, 28. V. anche S. CARNI *et al.*, *Intrapsychic and interpersonal guilt: a critical review of the recent literature*, in *Cognitive processing*, 2013, Nov. 14, 4, 333-346.

attraverso i cennati meccanismi interiori – e sia pure tenendo conto della multifattorialità del fenomeno, in cui convergono anche i vissuti individuali e le condizioni psichiche preesistenti – conseguenze bio-psicologiche e di sofferenza psichica di varia gravità (sotto forma di neuropatie o di disturbi come il *post-traumatic stress disorder*)<sup>106</sup>, di talché viene compromessa anche la qualità della vita di relazione e l'affettività<sup>107</sup>.

Se, allora, è un dato acquisito alla stregua di elemento di valutazione del danno da *mass media*, ed ancor prima appartiene alla comune esperienza, che l'attacco alla dignità personale in cui la reputazione e l'onore confluiscono genera sofferenza morale tanto più intensa quanto più grave e diffuso è l'illecito; e se è parimenti acquisito dalle scienze psicologiche che l'illecito in generale – siccome evento traumatico – e questo tipo di illecito in particolare, sono capaci (non solo per la personale inclinazione del soggetto, ma anche per le caratteristiche di gravità e diffusività dell'illecito medesimo) di trascinare in danno psichico (e financo – si aggiunge – nei casi più gravi, in pregiudizio all'integrità fisica in senso stretto), è evidente come la lesione della reputazione perpetrata a mezzo internet mostri di molte volte amplificata questa offensività. Tanto, da un lato rende l'illecito comunicazionale di cui si discorre idoneo a produrre un evento lesivo primario di gravità tale da risultare suscettibile di propagazione intersoggettiva; dall'altro evidenzia come, in simile frangente ed ove in effetti si concretizzi un pregiudizio di tal fatta, il turbamento delle relazioni affettive e familiari – dunque il danno riflesso ai congiunti della vittima primaria – se pure lo si voglia considerare mediato ed indiretto, lungi dal potersi definire inusuale, appare conseguenza normale secondo *l'id quod plerumque accidit*.

L'interesse protetto è, anche in questo caso, l'intangibilità degli affetti familiari nei termini in precedenza descritti, quali valori assistiti da presidio costituzionale. Il danno non patrimoniale, poi, non si esaurisce nella modificazione *in pejus* della dimensione dinamico-relazionale, dovendo comprendere anche "i pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con sé stessa (la sofferenza interiore ed il sentimento di afflizione in tutte le sue

---

<sup>106</sup> S. DI PINTO, *Conseguenze civili del reato e nuovi tipi di danno*, Milano, 2007, 381 ss.; W. BRONDOLO e A. MARIGLIANO, *Danno psichico*, Milano, 1996, 109; M. MARCHETTI, S. FERRACUTI, G. FATIGANTE, *Il disturbo post-traumatico da stress e la sua valutazione come danno alla persona da responsabilità civile*, in F. FERRACUTI (a cura di), *Trattato di criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense*, Milano, XIV, 1989.

<sup>107</sup> "Linee guida per l'accertamento e la valutazione psicologico-giuridica del danno alla persona", *cit.*, 5 ss.

possibili forme, *id est* il danno morale interiore)<sup>108</sup>, secondo la fenomenologia tipica dei pregiudizi alla persona.

Si deve, per altro verso, osservare come la lesione della reputazione di un soggetto potrebbe estendersi anche alla sfera reputazionale dei componenti la famiglia di lui. Ciò appare suggerito dalle norme che prevedono la tutela *post mortem* della personalità morale del defunto, in relazione alle quali una parte della dottrina e della giurisprudenza ritiene che presuppongano l'acquisto *iure proprio* (e non per successione *mortis causa*) da parte dei legittimati (per lo più individuati, non in quanto eredi, ma in quanto familiari) di una nuova prerogativa, mediante la quale essi fanno valere (non già un diritto del defunto, poiché il pregiudizio è arrecato dopo la morte di lui, bensì) un interesse proprio in qualità di membri del medesimo gruppo familiare<sup>109</sup>. Queste norme appaiono significative ancorché si collochino per lo più in ambiti diversi da quelli qui oggetto di esame. Si tratta di disposizioni della legge 22 aprile 1941, n. 633 ("Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio") che concernono il diritto morale d'autore, la pubblicazione o la riproduzione di corrispondenze epistolari, di memorie familiari e personali o di altri analoghi scritti, nonché la riproduzione del ritratto<sup>110</sup>; dell'art. 2-terdecies,

<sup>108</sup> Cass., 17 gennaio 2018, n. 901, *cit.*, dove si precisa che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno esistenziale, poiché quest'ultimo consiste nel *vulnus* a tutti gli aspetti relazionali della persona conseguenti alla pretermissione della salute [infatti, secondo la definizione di cui agli artt. 138, comma 2°, lett. a) e 139, comma 2°, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle assicurazioni private"), il danno biologico è la lesione dell'integrità psico-fisica suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sui profili dinamico-relazionali della vita del danneggiato]. Una differente valutazione deve essere compiuta per il danno morale, autonomamente risarcibile senza che si producano duplicazioni.

<sup>109</sup> Per un ampio confronto delle posizioni dottrinali in materia e riferimenti M. TESCARO, *La tutela postmortale della personalità morale e specialmente della identità personale*, in *juscivile.it.*, 2014, 10.

<sup>110</sup> A norma dell'art. 23., l. aut., "dopo la morte dell'autore, il diritto previsto nell'art. 20 può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli, e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti". Secondo il successivo art. 93, le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali e gli altri scritti della medesima natura, allorché abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimità della vita privata, non possono essere pubblicati, riprodotti od in qualunque modo portati alla conoscenza del pubblico, dopo la morte dell'autore o del destinatario, senza il "consenso del coniuge o dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti fino al quarto grado". A sua volta l'art. 96 l. aut. stabilisce che "il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il

d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in materia di trattamento dei dati personali, relativo ai diritti riguardanti le persone decedute<sup>111</sup>; inoltre della tutela del nome per ragioni familiari di cui all'art. 8 c.c. Fra gli indici normativi più prossimi al tema in esame vi è, però, l'art. 597, comma 3°, c.p., il quale stabilisce che se la persona offesa dal reato di diffamazione di cui all'art. 595 c.p. muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela, oppure in caso di offesa alla memoria di un defunto, la querela può essere presentata dai "prossimi congiunti", dall'adottante e dall'adottato<sup>112</sup>. L'attribuzione ai congiunti *ex art. 597, comma 3°, c.p.*, del potere di proporre querela per la diffamazione commessa in danno di persona deceduta (e, secondo giurisprudenza unanime, i medesimi soggetti sono legittimati anche in sede civile per la corrispondente azione risarcitoria) non sottende solo l'interesse di questi alla salvaguardia della reputazione del defunto, ma altresì un loro interesse autonomo. Quest'ultimo può essere svincolato dal sentimento di pietà verso l'estinto<sup>113</sup>, ma rivestire diversa natura (eventualmente anche economica); inoltre i congiunti legittimati potrebbero ritenere che l'offesa al defunto costituisca al contempo offesa alla propria reputazione, a motivo del rapporto di parentela<sup>114</sup>. In questo senso di esprime la giurisprudenza, la quale riconosce, proprio quanto al fondamento della legittimazione all'azione civile di cui si discorre, che "il concetto di reputazione non riguarda soltanto la stima che si ha di sé stessi, ma anche la considerazione che i terzi hanno dei prossimi congiunti per l'agire della persona offesa. La diffamazione si riflette inevitabilmente sui prossimi congiunti per l'offesa subita da un proprio familiare, offesa che si estende sino a coinvolgere le loro persone"<sup>115</sup>.

---

consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente. Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 93".

<sup>111</sup> Il quale prevede che "i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento [(UE) 2016/679: *n.d.r.*], riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione".

<sup>112</sup> Osserva V. ZENO-ZENCOVICH, voce *Personalità (diritti della)*, *Dig. it., disc. priv., sez. civ.*, XIII, Torino, 1995, 430 ss., che l'art. 597 c.p., nell'attribuire ai prossimi congiunti la facoltà di proporre querela per le offese alla memoria del defunto, "determina un ampliamento della reputazione del soggetto che agisce a tutela del diritto proprio, nel quale è ricompresa anche la reputazione del *de cuius*".

<sup>113</sup> S. MESSINA, *Teoria generale dei delitti contro l'onore*, Roma, 1953, 44 ss.

<sup>114</sup> A. RICCI, *op. cit.*, 103 ss. ed *ivi* riferimenti dottrinali.

<sup>115</sup> Trib. Roma, 6 ottobre 2011, in *Resp.*, 2012, 3, 938 ss., con nota di L. GAUDINO e F. RANDI, *Il prezzo dell'onore: la valutazione equitativa del danno da diffamazione a mezzo stampa*. Nel medesimo senso, Cass., 17 marzo 2017, n. 21209, in *Dir. & giust.*, 2017, 4 maggio; Cass., 28 marzo 2008, n. 8093, in *Guida dir.*, 2008, 26, 82; Cass., 20 dicembre

Pertanto, se l'interesse alla reputazione del congiunto rientra nella *ratio* su cui poggia la sua legittimazione ad agire civilmente per la diffamazione del defunto, omologo interesse – si ripete, configurato come autonomo – dovrebbe, ove leso, poter consentire pretese risarcitorie anche al cospetto della lesione della reputazione di un soggetto vivente con cui intercorre la medesima relazione familiare, giacché uguale è il bene giuridico protetto e omologa la modalità di propagazione dell'illecito e del pregiudizio che ne è conseguito. Questo a maggior ragione ove si tratti di illeciti realizzati mediante strumenti con elevata e diffusa potenzialità offensiva come la rete.

-----

**Abstract**

**FAKE NEWS, DAMAGE TO REPUTATION  
AND FAMILY RELATIONSHIPS**

Il contributo indaga la risarcibilità dei danni che si riflettono sui familiari come effetto della diffusione di notizie false lesive della reputazione, nel contesto di emergenti fenomeni come le cd. *fake news* e in generale alla luce delle caratteristiche della comunicazione in rete. Si possono, infatti, profilare pregiudizi alla sfera degli affetti e delle relazioni familiari, nonché la propagazione dell'offesa a detrimento anche della reputazione dei congiunti.

\* \* \*

*This article analyses the compensation of damages reflected on family members as an effect of the dissemination of fake news detrimental to the reputation in the context of emerging phenomena such as the so-called fake news and in general in the light of the online communication's characteristics. In fact, there can be prejudices to the sphere of family's affections and relationships, as well as the propagation of the offense to the detriment of relative's reputation.*

-----

---

2001, n. 16078, in *Giust. civ.*, 2002, I, 1027; Trib. Sciacca, 16 marzo 2020, n. 112, *Redazione Giuffrè*, 2020; Trib. Lucca, 6 settembre 2019, n. 1213, *Redazione Giuffrè*, 2019; Trib. Palermo, 24 giugno 2009, in *Giur. merito*, 2011, 3, 719 ss., con nota di S. PERON ed E. GALBIATI, *Diffamazione e risarcimento del danno tra principi consolidati e contrasti giurisprudenziali*.